

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

## 286<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 3 APRILE 1985

Presidenza del vice presidente ENRIQUES AGNOLETTI,  
indi del vice presidente DE GIUSEPPE

#### INDICE

**CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA** ..... Pag. 5

**CONGEDI E MISSIONI** ..... 3

#### **DISEGNI DI LEGGE**

Annunzio di presentazione ..... 46

Approvazione da parte di Commissioni permanenti ..... 4, 46

Assegnazione ..... 4, 46

Trasmissione dalla Camera dei deputati e assegnazione ..... 3

**Inserimento nell'ordine del giorno del disegno di legge n. 1174-B e autorizzazione alla relazione orale:**

**PRESIDENTE** ..... 7

#### **Discussione e approvazione:**

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, recante misure finanziarie in favore delle

aree ad alta tensione abitativa. Regolamentazione degli atti e dei rapporti giuridici progressi» **(1174-B)** *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):*

BASTIANINI (PLI) ..... Pag. 46

BIGLIA (MSI-DN) ..... 44

LOTTI (PCI) ..... 43

NICOLAZZI, ministro dei lavori pubblici ..... 39

\* PADULA (DC), relatore ..... 39

#### **Seguito della discussione:**

«Provvedimenti di sostegno ai consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane» **(367)**, d'iniziativa del senatore Rebecchini e di altri senatori;

«Interpretazione autentica della legge 21 maggio 1981, n. 240, recante provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese nonché delle società consortili miste» **(406)**, d'iniziativa del senatore De Toffol e di altri senatori;

«Misure di sostegno ai consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane» (539), d'iniziativa del senatore Cassola e di altri senatori:

**Approvazione con modificazioni in un testo unificato con il seguente titolo:** «Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane»:

PRESIDENTE.....	Pag. 7 e passim
* BAIARDI (PCI) .....	7 e passim
CONSOLI (PCI) .....	13 e passim
FELICETTI (PCI) .....	19, 21, 36
LEOPIZZI (PRI) .....	35
MAZZOLA sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero .....	13 e passim
ROMEI Roberto (DC), relatore .....	7 e passim
* RUBBI (DC) .....	38
SANESE, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato .....	7 e passim
SCLAVI (PSDI) .....	37

## GOVERNO

Eccezione del segreto di Stato .....	Pag. 3
--------------------------------------	--------

## INCHIESTE PARLAMENTARI

Deferimento .....	4
-------------------	---

## INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio .....	48, 49
Apposizione di nuove firme ad interrogazioni .....	53
Interrogazioni da svolgere in Commissione ..	53

## ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI

MERCOLEDÌ 10 APRILE 1985 .....	53
--------------------------------	----

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

**Presidenza del vice Presidente ENRIQUES AGNOLETTI**

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale.

**FILETTI, segretario,** dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

**PRESIDENTE.** Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

**Congedi e missioni**

**PRESIDENTE.** Sono in congedo i senatori: Agnelli, Boggio, Carta, Colella, Crollalanza, Della Briotta, Fallucchi, Fontana, Foschi, Loprieno, Martini, Ongaro Basaglia, Papalia, Pastorino, Pinto Biagio, Ruffilli, Vassalli, Vettori, Vernaschi.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Beorchia, Berlanda, Bonazzi, Cavazzuti, Finocchiaro, Fiocchi, Girardi, Nepi, Orciari, Pistolese, Pollastrelli, Venanzetti, Vitale, negli Stati Uniti, nel quadro dell'indagine conoscitiva sul mercato mobiliare.

**Governo, eccezione del segreto di Stato**

**PRESIDENTE.** Il Presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Bettino Craxi ha inviato la seguente lettera:

« Roma, 28 marzo 1985

All'Onorevole Presidente  
del Senato della Repubblica

All'Onorevole Presidente  
della Camera dei deputati

R O M A

A norma dell'articolo 17 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, comunico di aver confer-

mato, ai sensi dell'articolo 352 del Codice di procedura penale, l'opposizione del segreto di Stato, eccepita da un dipendente del SISMI, su disposizione del Direttore, nel corso del procedimento penale contro Cauchi Augusto ed altri, pendente presso il Tribunale di Firenze, in ordine a taluni quesiti posti dal giudice istruttore e riguardanti la identità di fonti del Servizio.

Tale conferma è motivata dal fatto che la violazione del fondamentale principio di riserbo sulle fonti dei Servizi, compromettendo l'efficienza operativa di questi ultimi, è idonea ad arrecare danno agli interessi indicati all'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, quali la integrità dello Stato democratico e la difesa delle istituzioni, alla cui tutela sono preposti i Servizi stessi, ai sensi degli articoli 4 e 6 della legge sopracitata.

Contestualmente viene fatta all'onorevole Presidente del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e di sicurezza e per il segreto di Stato, la comunicazione prevista dall'articolo 16 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.

f.to Bettino Craxi »

**Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati e assegnazione**

**PRESIDENTE.** Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 2676. — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, recante misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa. Regolamentazione degli atti e dei rapporti giuridici pregressi » (1174-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

Detto disegno di legge è stato deferito in sede referente alle Commissioni permanenti

riunite 2<sup>a</sup> (Giustizia) e 8<sup>a</sup> (Lavori pubblici, comunicazioni).

### Disegni di legge, assegnazione

**PRESIDENTE.** Il seguente disegno di legge è stato deferito

— in sede referente:

*alla 3<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri):*

« Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere, con allegati, adottata a Ginevra il 21 ottobre 1982 » (1224), previ pareri della 6<sup>a</sup>, della 8<sup>a</sup>, della 10<sup>a</sup> e della 12<sup>a</sup> Commissione.

### Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

**PRESIDENTE.** Nelle sedute di ieri, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

*1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):*

BARSACCHI ed altri; TONUTTI ed altri. — « Disposizioni sulla corresponsione di inden-

nizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana all'estero » (84-103-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla 6<sup>a</sup> Commissione permanente della Camera dei deputati*);

« Provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali » (1042);

*7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport):*

BOMPIANI ed altri. — « Elevazione del contributo ordinario alla scuola di perfezionamento in diritto sanitario all'Università degli studi di Bologna » (585).

### Inchieste parlamentari, deferimento

**PRESIDENTE.** La proposta di inchiesta parlamentare: CHIAROMONTE ed altri. — « Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle vicende relative al caso Cirillo » (*Doc. XXII, n. 2*) è stata deferita, in sede referente, alla 1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica Amministrazione), previo parere della 2<sup>a</sup> Commissione.

### Calendario dei lavori dell'Assemblea

**PRESIDENTE.** La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa mattina con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato all'unanimità — ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento — il seguente calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 10 al 23 aprile 1985.

Mercoledì	10	aprile	(pomeridiana) (h. 16,30)	— Disegni di legge nn. 40, 42, 98, 443, 583, 752 e 993. — Nuove norme sui procedimenti d'accusa (compresa la votazione finale).
(la mattina è riservata alle sedute delle Commissioni)				
»	»	»	(notturna) (h. 21)	
Giovedì	11	»	(antimeridiana) (h. 9,30)	— Disegni di legge nn. 969, 626 e 758. — Disciplina organica del nuovo intervento straordinario nel Mezzogiorno (discussione generale e repliche della Commissione e del Governo).
»	»	»	(pomeridiana) (h. 16,30)	
Venerdì	12	»	(antimeridiana) (h. 9,30)	
»	»	»	(pomeridiana) (h. 16,30)	
Martedì	16	»	(pomeridiana) (h. 16,30)	— Seguito dei disegni di legge nn. 969, 626 e 758 che precedono (esame degli articoli e votazione finale).
(la mattina è riservata alle sedute delle Commissioni)				
Mercoledì	17	»	(antimeridiana) (h. 9,30)	
»	»	»	(pomeridiana) (h. 16,30)	
(ad oltranza)				
Giovedì	18	»	(antimeridiana) (h. 9,30)	— Disegni di legge nn. 133 e 311. — Nuovo ordinamento delle autonomie locali (inizio della discussione generale, con l'intervento di un oratore per ciascun Gruppo).

Giovedì	18	aprile	(pomeridiana) (h. 16,30)	— Disegno di legge nn. .... — Conversione in legge del decreto-legge riguardante la distribuzione commerciale ( <i>Approvato dalla Camera dei deputati - scade il 23 aprile 1985</i> ).
Venerdì	19	»	(antimeridiana) (h. 9,30)	— Disegno di legge n. .... — Conversione in legge del decreto-legge riguardante l'imposta di fabbricazione sui petroli ( <i>Presentato alla Camera dei deputati - scade il 30 aprile 1985</i> ).
»	»	»	(pomeridiana) (h. 16,30)	— Disegno di legge n. 316. — Revisione della legislazione valutaria ( <i>compresa la votazione finale</i> ).
Lunedì	22	aprile	(pomeridiana) (h. 17)	— Disegno di legge n. .... — Conversione in legge del decreto-legge sulla fiscalizzazione degli oneri sociali nel Mezzogiorno ( <i>Presentato alla Camera dei deputati - scade il 1° maggio 1985</i> ).
»	»	»	(notturna) (h. 21)	— Disegno di legge n. .... — Conversione in legge del decreto-legge recante proroga di termini in materia di trasporti ( <i>Presentato alla Camera dei deputati - scade il 1° maggio 1985</i> ).
Martedì	23	»	(antimeridiana) (h. 9,30)	— Disegni di legge nn. .... — Ratifica e provvedimenti di attuazione degli accordi tra Stato italiano e Santa Sede sui beni ecclesiastici ( <i>il primo già approvato, il secondo in corso di esame da parte della Camera dei deputati</i> ) ( <i>compresa la votazione finale di entrambi i disegni di legge</i> ).
»	»	»	(pomeridiana) (h. 16,30)	
»	»	»	(notturna) (h. 21)	— Interrogazioni sul Vertice di Bonn del 2-4 maggio 1985 dei sette Paesi maggiormente industrializzati.
(se necessaria)				

Al Vertice di Bonn sarà dedicata un'intera seduta che, udito il Governo, sarà determinata dal Presidente tra quelle previste per il 22 e il 23 aprile.

Secondo quanto previsto dal succitato articolo 55 del Regolamento, detto calendario sarà distribuito.

**Inserimento nell'ordine del giorno e autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1174-B**

PRESIDENTE. Il disegno di legge n. 1174-B, concernente: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, recante misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa. Regolamentazione degli atti e dei rapporti giuridici pregressi», trasmesso questa mattina — come già annunciato — dalla Camera dei deputati e deferito alle Commissioni riunite 2<sup>a</sup> e 8<sup>a</sup>, in base all'unanime determinazione dei Presidenti dei Gruppi parlamentari adottata nella odierna Conferenza, può essere discusso nel corso di questa seduta con la procedura prevista dall'articolo 56, quarto comma, del Regolamento.

Poichè non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.

Il predetto disegno di legge di conversione sarà pertanto discusso, con relazione orale, non appena esaurito l'argomento iscritto all'ordine del giorno.

**Seguito della discussione dei disegni di legge:**

«Provvedimenti di sostegno ai consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigiane» (367), d'iniziativa del senatore Rebecchini e di altri senatori;

«Interpretazione autentica della legge 21 maggio 1981, n. 240, recante provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese nonché delle società consortili miste» (406), d'iniziativa del senatore De Toffol e di altri senatori;

«Misure di sostegno ai consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane» (539), d'iniziativa del senatore Cassola e di altri senatori.

Approvazione, con modificazioni, in un testo unificato, con il seguente titolo: «Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane».

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 367, 406 e 539.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri si è svolta la discussione generale e hanno replicato il relatore e i rappresentanti del Governo.

Passiamo ora alla votazione degli ordini del giorno.

Senatore Baiardi, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 1?

\* BAIARDI. Signor Presidente, accolgo l'invito che ci era stato rivolto dal Governo nel senso di apportare alcune modifiche al testo proposto dal nostro Gruppo. Tali modifiche dovrebbero essere le seguenti: dopo le ultime parole: «impresa associata», aggiungere le altre: «salva la facoltà dei Ministeri competenti di effettuare tutti gli accertamenti necessari allo scopo di verificare la veridicità di quanto dichiarato». Naturalmente insisto per la votazione di questo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sulla modifica testè indicata dal senatore Baiardi.

ROMEI ROBERTO, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

SANESE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 1, presentato dal senatore Baiardi e da altri senatori, nel testo così modificato:

Il Senato,

attesa la necessità della semplificazione delle procedure per accedere alle agevolazioni della legislazione sui consorzi tra piccole e medie imprese e imprese artigiane, anche sulla scorta delle difficoltà interpretative manifestatesi nella attuazione della legge 21 maggio 1981, n. 240,

impegna il Governo, in sede di emanazione dei decreti relativi alle modalità di funzionamento della legge sui consorzi, a stabilire che la dichiarazione resa sotto pro-

pria responsabilità da parte del Presidente del consorzio abbia valore sostitutivo della certificazione relativa ad ogni singola impresa associata salva la facoltà dei Ministeri competenti di effettuare tutti gli accertamenti necessari allo scopo di verificare la veridicità di quanto dichiarato.

9.367-406-539.1.

BAIARDI, ANDRIANI, MARGHERI, VOLPONI, FELICETTI, URBANI, POLLIDORO

**È approvato.**

Senatore Baiardi, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 2?

BAIARDI. Insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 2, presentato dal senatore Baiardi e da altri senatori, il cui testo è il seguente:

Il Senato,

attesa la necessità di garantire l'effettiva esplicazione degli scopi consortili attraverso la promozione dell'attività di vendita mediante l'organizzazione e la partecipazione a mostre e fiere in Italia e all'estero, anche sulla scorta delle difficoltà frapposte da enti fieristici nazionali ed esteri, in particolare della Comunità europea,

impegna il Governo a promuovere le necessarie iniziative affinché sia garantita ai consorzi e società consortili, costituiti anche in forma cooperativa, tra piccole e medie imprese e imprese artigiane, la effettiva possibilità di accesso a mostre e fiere nell'ambito della Comunità europea.

9.367-406-539.2

BAIARDI, MARGHERI, CONSOLI, VOLPONI, POLLIDORO, FELICETTI, PETRARÀ, URBANI

**È approvato.**

Senatore Baiardi, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 3?

BAIARDI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 3, presentato dal senatore Baiardi e da altri senatori, il cui testo è il seguente:

Il Senato,

considerata la grande importanza dei consorzi come strumenti di associazione e di collaborazione tra le imprese, e tra queste e gli enti locali,

impegna il Governo:

a) ad utilizzare tutti gli strumenti di cui dispone per favorire e promuovere la costituzione di nuovi consorzi, di servizi, *export* e misti, con particolare riguardo a quelli che possono agire nei campi dell'innovazione tecnologica, del risparmio energetico, del risanamento ambientale e dei servizi finanziari alle imprese;

b) ad allargare il ruolo dei consorzi nella politica industriale, ecologica ed energetica;

c) ad assicurare ai consorzi una maggiore disponibilità di risorse nella predisposizione della legge finanziaria e del bilancio per l'esercizio 1986.

9.367-406-539.3

BAIARDI, MARGHERI, ALIVERTI, ROMEI Roberto

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli articoli nel testo unificato proposto dalla Commissione.

L'articolo 1 è il seguente:

**Art. 1.**

*(Soggetti beneficiari)*

Sono ammessi a godere dei benefici della presente legge i consorzi e le società consortili costituiti, anche in forma cooperativa, fra piccole e medie imprese che esercitano le attività di cui al primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), dell'articolo 2195 del codice civile, aventi lo scopo di fornire servizi diretti a promuovere lo sviluppo, anche tecnologico, e la razionaliz-



zazione della produzione, della commercializzazione e della gestione delle imprese consorziate.

Possono usufruire degli stessi benefici i consorzi artigiani costituiti ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, anche in deroga alle limitazioni degli scopi sociali di cui all'articolo 3, secondo comma, della suddetta legge nonché i consorzi e le società consortili costituite da imprese artigiane e dalle imprese di cui al precedente comma.

Ai fini della presente legge si considerano piccole e medie imprese quelle aventi i requisiti determinati ai sensi dell'articolo 2, lettera f), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

E esclusa la partecipazione di società che, per collegamenti tecnico-finanziari, si configurano come appartenenti a un gruppo imprenditoriale. Si considerano appartenenti ad un gruppo imprenditoriale le società controllate o controllanti di cui all'articolo 2359 del codice civile, ad eccezione di quelle che, considerate come un'unica impresa, non superino i limiti dimensionali richiamati dal precedente terzo comma.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Dopo il secondo comma, inserire il seguente:*

« Possono altresì beneficiare delle provvidenze della presente legge i consorzi e società consortili di secondo grado anche in forma di cooperativa costituiti dai soggetti di cui ai commi precedenti ».

1.1           BAIARDI, MARGHERI, POLLIDORO,  
                FELICETTI, PETRARA, URBANI,  
                VOLPONI, CONSOI I

Invito i presentatori ad illustrarlo.

\* BAIARDI. Ci sembra che nella realtà del paese stia emergendo il fenomeno dei consorzi di secondo grado, tant'è vero che parecchie regioni in questi ultimi mesi stanno varando dei provvedimenti per facilitarne la costituzione. È soltanto il caso di ricordare come nel nostro paese già esistano degli

organismi di questo tipo destinati ad incidere proprio nella realtà economica. Esistono per esempio dei consorzi di impiantisti elettrici, dei consorzi di impiantisti idraulici, dei consorzi nazionali per l'elettrauto; in Toscana si stanno formando dei consorzi di secondo grado anche per quanto riguarda l'edilizia.

Mi sembra che questa realtà sia stata tenuta presente anche dal Governo, come risulta dagli emendamenti che il Governo stesso ha presentato. In particolare l'emendamento 10.3 recita: «Le agevolazioni di cui al precedente comma sono poste a carico degli stanziamenti di cui al nono comma dell'articolo 9 della legge 29 novembre 1982, n. 887, qualora i consorzi di secondo grado siano costituiti da consorzi di imprese operanti nel settore del turismo e del commercio». Quindi, a nostro avviso, la nostra proposta si collega con quanto detto dallo stesso Governo. Mi auguro perciò che questo nostro emendamento possa essere accettato.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

ROMEI ROBERTO, *relatore*. Devo esprimere parere contrario a questo emendamento per due considerazioni: anzitutto perchè, in verità, non esiste una definizione esatta di consorzi di secondo grado. La ragione però più forte della mia contrarietà è data dal fatto che il disegno di legge di cui stiamo discutendo fa riferimento ai consorzi costituiti da imprese, e non a quelli costituiti da consorzi, perciò questo emendamento introdurrebbe una novità e un allargamento che non ritengo opportuno inserire in questa legge.

SANESE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Signor Presidente, alle considerazioni del relatore aggiungo che con questo provvedimento intendiamo incrementare l'attività di sostegno ai consorzi di primo grado. C'è bisogno di far crescere l'utilizzo di queste risorse da parte dei consorzi di primo grado. L'esperienza e il tempo faranno maturare le cose;

non escludo perciò che nel futuro si possa procedere ad un allargamento, ma questo allargamento non è opportuno al momento attuale. Il parere del Governo è perciò contrario.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Baiardi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 1.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

#### Art. 2.

*(Composizione dei consorzi  
e delle società consortili)*

I consorzi e le società consortili di cui all'articolo 1 debbono essere costituiti da almeno cinque imprese e debbono avere un fondo o capitale consortile non inferiore a venti milioni di lire.

La quota consortile sottoscritta da ciascuna impresa non può superare il 20 per cento del capitale consortile.

Non possono essere distribuiti utili alle imprese consorziate durante l'attività di esercizio; tale divieto deve risultare da espressa disposizione dello statuto.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al primo comma, sostituire la parola: «cinque», con l'altra: «otto».*

2.4

LA COMMISSIONE

*Dopo il secondo comma, inserire il seguente:*

« I consorzi e società consortili di cui al primo comma possono essere costituiti da non meno di cinque imprese, qualora operino nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi per gli interventi nel

Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, o in settori merceologici specializzati, individuati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; la stessa riduzione si applica ai consorzi di cui al secondo comma del precedente articolo 1 ».

2.1

LA COMMISSIONE

*All'ultimo comma, sopprimere le parole: « durante l'attività di esercizio ».*

2.2

ROMEI Roberto

*All'ultimo comma, dopo la parola: « esercizio » inserire le altre: « e comunque non prima di cinque anni dalla concessione dei contributi pubblici di cui alla presente legge ».*

2.3

BAIARDI, MARGHERI, POLLIDORO, FELICETTI, PETRARA, URBANI, CONSOLI, VOLPONI

Invito i presentatori ad illustrarli.

ROMEI ROBERTO, *relatore.* La Commissione ha valutato l'opportunità di elevare il numero minimo di imprese necessarie per la costruzione del consorzio da cinque a otto per facilitare un'aggregazione più qualificata e consistente e quindi per favorire la presenza di consorzi fortemente strutturati. Conseguentemente a questa scelta, però, la Commissione è dell'avviso di stabilire deroghe per le imprese localizzate nelle aree del Mezzogiorno, per quelle artigiane e per quelle operanti in settori altamente specializzati. Perciò gli emendamenti che noi proponiamo come Commissione sono due: il primo emendamento al primo comma dell'articolo 2 modifica il numero delle imprese da cinque a otto e il secondo emendamento introduce alcune deroghe per le imprese che si trovano nelle condizioni or ora ricordate. Pertanto faccio appello all'Aula perchè voglia accogliere questi due emendamenti.

L'emendamento 2.2 si rende necessario per evitare che, sotto forma di distribuzione

degli utili, vengano distribuiti anche i contributi dello Stato e che possano registrarsi degli abusi. Infatti, il prevedere che al termine dell'esercizio possano essere distribuiti utili, avendo il consorzio ottenuto un contributo da parte dello Stato, può comportare la ripartizione del contributo pubblico sotto forma di patrimonio e quindi possono determinarsi possibili abusi.

Ritengo perciò necessaria la soppressione delle ultime parole del comma, dove si dice: «durante l'attività di esercizio».

\* BAIARDI. Collegandomi alle considerazioni fatte dal collega Romei, mi pare che una giurisprudenza abbastanza consolidata e le sentenze emesse in questi ultimi tempi siano tese ad affermare il principio che, soprattutto per quanto riguarda i consorzi, non può esistere il concetto di utile, in quanto l'attività dei consorzi stessi si esplica soprattutto attraverso le contribuzioni dei singoli soci. Per cui, semmai, a questo riguardo, si potrebbe parlare, al termine dell'esercizio, di avanzo di amministrazione, che è concetto diametralmente opposto a quello di utile.

A nostro avviso, quindi, la cosa più razionale sarebbe, in prima istanza, quella di abolire il comma al quale adesso il collega Romei ha fatto riferimento. In seconda istanza sottoponiamo all'attenzione dell'Assemblea l'accettazione del nostro emendamento, il 2.3, che mi pare, anche concettualmente, che possa ovviare alle cose che sono state dichiarate in questa occasione.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

SANESE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo è favorevole agli emendamenti della Commissione e del relatore ed è contrario all'emendamento 2.3 presentato dal senatore Baiardi.

ROMEI ROBERTO, *relatore*. Sono favorevole agli emendamenti presentati dalla Commissione e naturalmente al 2.2. Sono invece

contrario all'emendamento 2.3, che tra l'altro risulterebbe precluso qualora venisse approvato il 2.2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.4, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal senatore Romei Roberto.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dal senatore Baiardi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 3:

### Art. 3.

#### (Oggetto dell'attività)

L'attività dei consorzi e delle società consortili di cui all'articolo 1, da svolgersi nell'interesse delle imprese associate, può riguardare:

- a) l'acquisto di beni strumentali;
- b) l'acquisto di materie prime e semilavorati;
- c) la creazione di una rete distributiva comune, l'acquisizione di ordinativi e l'immissione nel mercato dei prodotti dei consorziati;
- d) l'acquisizione, costruzione e gestione in comune di magazzini o di centri per il commercio all'ingrosso;
- e) la promozione dell'attività di vendita attraverso l'organizzazione e la parteci-

pazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, l'approntamento di cataloghi e la predisposizione di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo;

f) la partecipazione a gare ed appalti sui mercati nazionali ed esteri indetti da enti pubblici e privati;

g) lo svolgimento di programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento nel campo delle tecniche gestionali;

h) la prestazione di assistenza e consulenza tecnica;

i) la costruzione e l'esercizio di impianti di depurazione degli scarichi industriali delle imprese associate;

l) il controllo qualitativo e la prestazione delle relative garanzie per i prodotti delle imprese associate;

m) la creazione di marchi di qualità e il coordinamento della produzione degli associati;

n) la gestione di centri meccanografici e contabili o di altri servizi in comune;

o) l'assistenza alle imprese partecipanti nella soluzione dei problemi del credito anche attraverso la prestazione di garanzie mutualistiche;

p) l'acquisizione, costituzione e gestione di aree attrezzate;

q) la riattivazione di impianti idroelettrici dismessi o la ricostruzione e il potenziamento di impianti idroelettrici che utilizzano concessioni di piccole derivazioni d'acqua, come previsto dalla legge 29 maggio 1982, n. 308;

r) la promozione e le attività di commercializzazione dell'offerta turistica;

s) ogni altra attività avente comunque attinenza con le finalità della presente legge.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

« L'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro è autorizzato a rilasciare, su richiesta di imprese pubbliche e private, certificazioni attestanti il rispetto delle regole e delle norme di sicurezza. Le tariffe relative sono determinate secondo la procedura prevista dall'articolo 2, comma quarto, della legge 12 agosto 1982, n. 597 ».

3.0.1

IL GOVERNO

Invito il rappresentante del Governo ad illustrarlo.

SANESE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. L'illustrazione di questo emendamento è molto semplice. L'ISPESL ha rilevato i compiti e le competenze dell'ENPI. Il dipartimento omologazione dell'ISPESL attualmente rilascia la certificazione nei casi in cui le disposizioni legislative prevedono l'obbligo dell'omologazione, mentre non può operare quando tale obbligo non è previsto.

Questo emendamento che è stato proposto dal Governo ha lo scopo di trasferire al dipartimento omologazione dell'ISPESL una funzione che in precedenza era dell'ENPI e che viene esercitata nell'interesse delle imprese che così possono usufruire di un importante servizio, specialmente nei casi di esportazione di prodotti verso paesi che riconoscono la normativa italiana in materia di sicurezza o nei casi in cui tale certificazione viene richiesta per la partecipazione a gare e appalti pubblici.

Quindi, senza tale emendamento, l'ISPESL non può operare, e perciò insisto perchè l'emendamento 3.0.1 venga accolto.

CONSOLI. Questo non c'entra niente con la nostra norma.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

ROMEI ROBERTO, *relatore*. La Commissione si rimette all'Assemblea.

CONSOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONSOLI. A parte il merito, si tratta di una questione di opportunità. Stiamo discutendo una legge che mira all'incentivazione dei consorzi tra piccole e medie imprese, mentre il Governo ci presenta un emendamento che riguarda tutt'altra materia, pure di grande importanza. Il Governo ha ben altri strumenti per intervenire! Il risultato è che si fanno leggi in cui non ci si capisce niente e perciò invito il Governo a ritirare il suo emendamento, dichiarando la nostra disponibilità, qualora la materia venisse affrontata con altri strumenti, perchè il Parlamento provveda a varare una normativa conseguente. Bisogna osservare principi di correttezza a cui non si può derogare.

MAZZOLA, *sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZOLA, *sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero*. Signor Presidente, onorevoli senatori, vorrei far presente il fatto che questa normativa non è estranea all'argomento oggetto del provvedimento in esame, perchè con essa si intende consentire, attraverso il rilascio di queste certificazioni, la partecipazione dei consorzi a gare di appalto all'estero o la possibilità di vendere macchinari all'estero, qualora sia necessaria l'omologazione. Perciò non è un argomento estraneo alla materia in esame.

Nel momento in cui si approva un provvedimento per incentivare i consorzi all'*export*, contemporaneamente introduciamo una norma per rimuovere gli ostacoli a questa certificazione. Del resto anche in altri casi sono state varate leggi non perfette dal punto di vista formale. In effetti regolarmente variamo decreti *containers* nei quali da tutte le parti, e spesso non solo da parte del Governo ma anche da parte dell'Assemblea, si inseriscono norme di vario tipo. (*Commenti dei senatori Consoli e Felicetti*). La nostra norma ha correlazione con la materia del provvedimen-

to e del resto saremmo noi i primi, se non fosse così, a non volerne fare una questione di principio. Siccome ha correlazione con la materia, ci pare che valga la pena di cogliere questa occasione per rimuovere un ostacolo che si può frapporre per l'esercizio dell'attività esportativa dei consorzi.

Non si tratta di niente di straordinario. Vogliamo solo inserire in questo disegno di legge una norma per rimuovere un ostacolo, altrimenti dovremmo ricorrere ad una legge apposita oppure dovremmo inserire la norma in un altro provvedimento. Visto che qui ci occupiamo di consorzi che esportano, quindi di materia che riguarda l'esportazione, vogliamo rimuovere gli ostacoli all'attività delle aziende italiane che operano all'estero.

Mi permetto, quindi, di insistere sull'emendamento, significando all'Assemblea che, al di là dei perfezionismi legislativi, c'è una ragione obiettiva per inserire in questo disegno di legge tale norma.

PRESIDENTE. La Presidenza ritiene che l'emendamento 3.0.1 sia estraneo all'oggetto della discussione. Il Governo potrà presentare in altra occasione un provvedimento che riguardi in modo più generale il problema toccato dall'emendamento presentato.

Pertanto, non si procederà alla votazione dell'emendamento 3.0.1, che dichiaro improponibile ai sensi dell'articolo 97, primo comma, del Regolamento.

Passiamo all'esame dell'articolo 4:

#### Art. 4.

##### (Agevolazioni tributarie)

Gli eventuali utili dei consorzi e delle società consortili di cui all'articolo 1 della presente legge non sono soggetti a imposizione qualora vengano reinvestiti entro il periodo di tre anni decorrenti dall'esercizio successivo a quello in cui sono stati conseguiti. A tal fine gli utili devono essere accantonati in bilancio, in un apposito fondo del passivo, vincolato alla realizzazione di investimenti o di iniziative rien-

tranti nell'oggetto del consorzio o della società consortile.

Ai servizi internazionali, o connessi ai servizi internazionali, resi dai consorzi di cui al successivo articolo 11 alle imprese consorziate, si applica l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 5:

#### Art. 5.

*(Fondo speciale per il sostegno a consorzi di servizi)*

Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito il « Fondo speciale per il sostegno a consorzi di servizi », finalizzato alla concessione di contributi in conto capitale ai consorzi e alle società consortili di cui al precedente articolo 1, per il parziale finanziamento di programmi d'investimento volti a promuovere le attività di cui al precedente articolo 3.

Al fondo istituito a sensi del comma precedente affluiscono gli stanziamenti di cui ai capitoli n. 8022 e n. 8801 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985 nonchè la somma di lire 15 miliardi per l'anno 1985 e di lire 10.500 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987.

I contributi sono concessi dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere di un comitato tecnico, nominato con decreto del Ministro medesimo, e composto da:

1) un rappresentante del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

2) un rappresentante del Ministro del tesoro;

3) un rappresentante del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

4) due rappresentanti di ciascuna delle organizzazioni delle categorie industriali, commerciali, artigiane e del movimento cooperativo, designati da quelle più rappresentative a livello nazionale;

5) un rappresentante dell'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Il comitato, presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un Sottosegretario di Stato da lui delegato è integrato, di volta in volta, da un rappresentante della Regione nel cui territorio ha sede legale il consorzio o la società consortile richiedente gli interventi del fondo.

Per i membri di cui ai numeri 2), 3) e 4) del precedente terzo comma, si provvederà alla nomina dei sostituti che interverranno in caso di assenza dei titolari.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente.

Il comitato delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, verranno stabilite le modalità di funzionamento.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

« Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito il "Fondo speciale per il sostegno a consorzi di servizi", finalizzato alla concessione di contributi in conto capitale ai consorzi e alle società consortili di cui al precedente articolo 1, per il parziale finanziamento di programmi di investimento volti a promuovere le attività di cui al precedente articolo 3.



*Al quinto comma, sostituire le parole: « Per i membri di cui ai numeri 2), 3) e 4) » con le seguenti: « Per tutti i componenti del comitato ».*

5.4

IL GOVERNO

*Sopprimere l'ultimo comma.*

5.5

IL GOVERNO

Invito i presentatori ad illustrarli.

CONSOLI. Con l'emendamento 5.1, interamente sostitutivo dell'articolo 5, intendiamo porre alcune questioni.

La prima, sulla quale abbiamo molto insistito nel dibattito generale, è relativa all'entità del finanziamento. Proponiamo un passaggio da 15 a 25 miliardi per l'anno 1985 e da 10 miliardi e mezzo a 20 miliardi per il 1986 ed il 1987. Si tratta di una proposta realistica affinché il particolare meccanismo previsto nell'articolo 5 e la legge nel suo complesso possano funzionare.

In secondo luogo proponiamo che faccia parte del comitato di gestione dei fondi previsto nell'articolo 5 anche un rappresentante del Mediocredito. Non perchè siamo particolarmente appassionati del Mediocredito, ma per il motivo molto semplice che il comitato è composto in sostanza con criteri politici, in quanto è formato da rappresentanti di Ministeri e delle parti sociali. Un elemento di valutazione tecnica obiettiva, per attenuare questo criterio politico, ci sembra indispensabile. Voglio far presente ai colleghi della maggioranza e del Governo che questo emendamento all'articolo 5 è molto diverso dalla posizione originaria che abbiamo espresso nel confronto in Commissione su tale materia. Infatti, noi pensavamo ad un meccanismo del tutto diverso, in base al quale, rifacendosi al modello della legge n. 46, un istituto di credito speciale procedeva all'istruttoria ed era autorizzato dal Ministero dell'industria a stipulare il contratto con il consorzio, proprio per eliminare ogni possibilità che la gestione dei fondi della legge fosse ispirata a criteri « politici ».

Abbiamo trovato resistenza su questo. Accediamo al modello della maggioranza, ma quanto meno bisogna fare un'operazione per introdurre qualche elemento di selettività e di attenuazione di questo carattere politico del comitato stesso.

Un'altra questione, che noi poniamo nell'ultima parte dell'emendamento, nasce dall'esigenza che, pur rimandando ad un decreto ministeriale la regolamentazione del funzionamento del fondo, siano quanto meno fissati per legge alcuni punti fondamentali, quali la revoca in caso di inadempienza ed il fatto che nella convenzione siano presenti gli elementi fondamentali a carico dell'Interconsorzi. Si tratta cioè proprio dei criteri ispiratori della convenzione, perchè il meccanismo di erogazione si svolga secondo criteri obiettivi e non discrezionali.

Con questo emendamento, avvicinandoci molto anche alle tesi della maggioranza, cerchiamo però di tenere ferme delle esigenze di trasparenza, di correttezza, di uso rigoroso delle risorse per cui veramente, dato il clima in cui abbiamo condotto la discussione su questo provvedimento, mi auguro che da parte dei colleghi della maggioranza e in modo particolare da parte del relatore, che è stato molto spesso sensibile a questi problemi nel corso della discussione, vi sia disponibilità a coglierle. Siamo anche disponibili a trovare altre soluzioni, altre forme, purchè esse garantiscano la concretizzazione di queste esigenze.

SANESE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Signor Presidente, l'emendamento 5.2 si illustra da sè nel senso che l'articolo 5 riguarda i consorzi di servizio ed i consorzi misti, quindi occorre specificare che quelli per il commercio estero non possono attingere ai benefici previsti da questa norma. L'emendamento 5.3 è in coerenza con l'articolo 5 nel testo proposto dalla Commissione. È chiaro che vi sono delle somme che oggi non sono impiegate e che vanno recuperate. L'emendamento 5.4 si illustra da sè. L'emendamento 5.5, infine, è in coerenza con quanto precedentemente spiegato nell'esposizione generale: non può cioè rimanere l'ultimo comma dell'articolo 5 in quanto esso ripete concetti già espressi.



PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

ROMEI ROBERTO, *relatore*. Signor Presidente, comincerò dagli emendamenti presentati dal Governo. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 5.5 e sull'emendamento 5.4, poichè si tratta, come detto dall'onorevole Sanese, di un opportuno coordinamento. Esprimo altresì parere favorevole sull'emendamento 5.3 e sull'emendamento 5.2, in quanto esso tende ad evitare, come ricordato, che i consorzi *export* possano accedere a due fondi.

Per quanto riguarda l'emendamento 5.1, ho ascoltato con molta attenzione l'intervento del senatore Consoli e in verità mi dispiace dover esprimere parere contrario. È chiaro, infatti, che questo emendamento ha una sua logica: porre, ad esempio, la richiesta di elevare lo stanziamento finanziario è qualcosa cui, in linea di principio, nessuno potrebbe essere contrario. Tuttavia, se si dovesse accogliere questo emendamento, per il quale non sono indicate valide coperture finanziarie, il disegno di legge dovrebbe tornare all'esame della Commissione bilancio, probabilmente senza un parere favorevole perchè c'era stata un'espressione in questa direzione. È questa la prima ragione che mi porta ad essere contrario all'emendamento.

Per quanto riguarda le altre indicazioni, ad esempio, quelle relative alla revoca, si tratta di materie che possono essere definite in sede di regolamento da parte del Governo e, quindi, non vedo l'opportunità di inserirle nella legge. Per quanto riguarda, infine, la proposta di inserire un rappresentante del Mediocredito centrale o dei Mediocrediti regionali (ma secondo la proposta sarebbe il Mediocredito centrale), pur apprezzando l'avvicinamento della posizione della minoranza rispetto a quella espressa dalla maggioranza, non si è più insistito in quest'Aula — lo voglio precisare ancora — sulla costituzione del fondo speciale, presso il Mediocredito, ma si è solo sottolineato l'opportunità di prevedere un rappresentante dello stesso Mediocredito, nel comitato ministeriale; ritengo tuttavia che questo non sia di rilevanza tale da comportare una modifica del testo così come è stato prospettato.

Pertanto, con rammarico, esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 5.1.

SANESE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Signor Presidente, mi rivolgo al senatore Consoli: le motivazioni già espresse dal relatore mi esimono dal ripeterle. Vorrei comunque aggiungere due note.

Per quanto riguarda il finanziamento, vorrei far presente che ne abbiamo discusso per settimane in Commissione e quindi è inutile insistere oggi su questo punto, in quanto abbiamo già utilizzato tutti gli ulteriori stanziamenti reperibili.

Quanto agli ultimi tre commi, non ho ragioni per oppormi nel merito, ma questa è materia oggetto del decreto ministeriale, quindi, allorchè si procederà — come stabilisce la legge — all'emanazione del decreto ministeriale di attuazione, gli spunti di cui agli ultimi tre commi saranno recepiti.

Sull'intero emendamento esprimo quindi parere contrario.

CONSOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONSOLI. Signor Presidente, per quanto riguarda gli ultimi tre commi dell'emendamento 5.1, potremmo ritirarli e trasformarli in ordine del giorno, per formalizzare l'impegno — se ho ben capito — assunto dal Governo.

PRESIDENTE. Onorevole sottosegretario, qual è l'atteggiamento del Governo al riguardo?

SANESE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Ho già fatto presente che, nella sostanza, il Governo è tenuto a regolamentare tale materia per decreto ministeriale: infatti, senza quest'ultimo la legge non avrebbe attuazione.

Vi sono però alcune chiose da fare, ma non so se questa sia la sede opportuna.

Ad esempio, il comitato non conclude i contratti, come è scritto nell'emendamento. Vi sono quindi alcune imperfezioni.

Più che dimostrare la nostra disponibilità a tener presente quelle osservazioni nell'emanare il decreto ministeriale non posso fare. Credo, quindi, che abbiamo già manifestato la nostra disponibilità in tal senso accogliendo nella sostanza il contenuto di questo emendamento.

Qualora gli ultimi tre commi venissero trasformati in ordine del giorno, bisognerà fare alcune chiose perchè, ripeto, vi sono delle imperfezioni, anche sostanziali.

Credo che il senatore Consoli, per quel *fair-play* che regola i nostri rapporti, possa accontentarsi di queste mie dichiarazioni.

**PRESIDENTE.** Quindi il Governo sarebbe contrario all'ordine del giorno quale risulterebbe dalla trasformazione di questi ultimi tre commi.

Senatore Consoli, insiste per la votazione dell'emendamento 5.1?

**CONSOLI.** Sì, signor Presidente, insisto.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal senatore Baiardi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.2, presentato dal Governo.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.3, presentato dal Governo.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.4, presentato dal Governo.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.5, presentato dal Governo.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 5 nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 6:

#### Art. 6.

*(Accesso ai contributi del fondo)*

Per accedere ai contributi del fondo di cui all'articolo 5, i consorzi e le società consortili interessate debbono presentare entro il 31 marzo di ogni anno al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato un programma di attività, anche a carattere pluriennale, chiedendo l'ammissione agli interventi del fondo stesso.

Il programma dovrà indicare:

a) la descrizione dell'iniziativa, specificando il carattere degli investimenti in beni materiali o immateriali e gli obiettivi che si intendono conseguire;

b) le modalità e i tempi di realizzazione;

c) la spesa complessiva e la sua eventuale articolazione annuale.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al primo comma, sopprimere le parole: « entro il 31 marzo di ogni anno ».*

6.2

IL GOVERNO

*Al primo comma, sostituire le parole: « entro il 31 marzo » con le altre: « entro il 30 giugno ».*

6.1

BAIARDI, MARGHERI, POLLIDORO, FELICETTI, PETRARA, URBANI, VOLPONI, CONSOLI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*« I programmi di investimento presentati all'Istituto centrale per il credito a medio*

termine (Mediocredito centrale) da consorzi e società consortili aventi i requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 della presente legge ai fini degli interventi di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1981, n. 240, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia ancora intervenuta la deliberazione di accoglimento o di reiezione dell'Istituto medesimo, possono essere riproposti al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di attuazione di cui al successivo articolo 7. Le relative domande saranno esaminate dal comitato di cui al precedente articolo 5 con carattere di priorità ».

6.3

IL GOVERNO

Invito i presentatori ad illustrarli.

BAIARDI. Signor Presidente, l'emendamento 6.1 si illustra da sè.

SANESE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Ritiro l'emendamento 6.2. L'emendamento 6.3 è correlato con l'emendamento 5.3 già votato, nel senso che modifica la procedura della legge n. 240 che sinora affidava al Mediocredito la concessione di interventi in conto interessi. Dato che con questa legge praticheremo interventi in conto capitale definiti direttamente dal Ministero dell'industria, questo emendamento si riferisce alle pratiche che sono attualmente all'esame del Mediocredito per gli interventi in conto interessi, e le raccorda con le nuove procedure che, una volta approvata la legge, riguarderanno interventi in conto capitale.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

ROMEI ROBERTO, *relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento 6.1, presentato dal senatore Baiardi e da altri senatori, esprimo parere favorevole a rivedere la data del 31 marzo anche perchè è già scaduta; ritengo però opportuno che sia fissato un nuovo

termine per la presentazione delle domande e ritengo che la proposta del 30 giugno possa essere valida.

FELICETTI. L'emendamento 6.1 ha il solo difetto di essere stato presentato dai comunisti.

ROMEI ROBERTO, *relatore*. Per ragioni di dialettica politica chiedevo al Governo se il termine del 30 giugno, sulla base dell'esperienza, fosse una data congrua; comunque mi rimetto al Governo per la sua determinazione. Sono poi favorevole all'emendamento 6.3.

SANESE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo preferirebbe non mettere alcuna data, ma poichè mi pare che l'orientamento della Commissione sia quello di stabilire una data, accetta l'emendamento 6.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.1.

**È approvato.**

Passiamo all'emendamento 6.3.

BAIARDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* BAIARDI. Visto che c'è questa correlazione dichiarata dal Governo per quanto riguarda le domande in sospeso presso il Mediocredito, e visto che queste dovrebbero subire la stessa sorte che subiranno quelle dei consorzi *export*, ritengo che dovremmo stabilire una analoga normativa.

SANESE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. No.

BAIARDI. Dovremmo altrimenti fissare un termine entro il quale il Mediocredito sia impegnato ad esprimersi su queste domande. A questo punto proporremmo come subemendamento di portare la data al 31 dicembre, impegnando quindi il Mediocredito ad esprimersi sulle domande giacenti entro il 31

dicembre 1985, data dopo la quale scatterebbe la normativa prevista dall'emendamento del Governo.

**PRESIDENTE.** Senatore Baiardi, lei vuole formulare un subemendamento?

**BAIARDI.** Sono in fase di chiarimento.

**SANESE, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.** Signor Presidente, come ho già detto prima, questo emendamento adegua l'intervento per i consorzi di servizi e per i consorzi misti alle nuove discipline. Non concerne i consorzi per l'*export* che già oggi non ricorrono al Mediocredito, in quanto seguono una procedura diversa.

L'emendamento stabilisce, quindi, che qualora non sia intervenuta la deliberazione di accoglimento o di reiezione del Mediocredito...

**BAIARDI.** Noi proponiamo di stabilire una data.

**SANESE, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.** Non possiamo fissare adesso una data perchè l'emendamento parla di data di entrata in vigore della presente legge, e noi non sappiamo quando questo avverrà: i proponenti le domande che a quella data non saranno state accolte hanno diritto a farle esaminare con priorità dal comitato presso il Ministero dell'industria.

Dico, quindi, che in questo emendamento non va specificata alcuna data in quanto il Governo non ha la possibilità di prevedere quando entrerà in vigore la legge.

**BAIARDI.** Presento il seguente subemendamento:

*All'emendamento 6.3, sostituire le parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge», con le altre: «entro il 31 dicembre 1985».*

6.3/1 **BAIARDI, MARGHERI, POLLIDORO, FELICETTI, PETRARA, URBANI, VOLPONI, CONSOLI**

**PRESIDENTE.** Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sul subemendamento 6.3/1.

**ROMEI ROBERTO, relatore.** Esprimo parere contrario.

**SANESE, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.** Il Governo è contrario.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 6.3/1, presentato dal senatore Baiardi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 6.3, presentato dal Governo.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 6 nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 7:

#### Art. 7.

*(Ammontare del contributo e sua liquidazione)*

Il contributo di cui ai precedenti articoli è concesso entro il limite di 300 milioni annui per ciascun soggetto beneficiario, per non più di 600 milioni in un triennio, nella misura del 30 per cento, aumentabile al 50 per cento per i consorzi e le società consortili ubicati nelle aree di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, delle spese sostenute per la realizzazione del programma.

Tale contributo non è cumulabile con quelli previsti da altre leggi nazionali, regionali, delle province autonome di Trento e Bolzano.

La liquidazione viene effettuata, anche in più soluzioni, in base alle fasi di realizza-

zione del programma, su presentazione di idonea documentazione contabile delle spese sostenute.

L'erogazione a saldo del contributo è altresì subordinata alla presentazione di una relazione tecnica dalla quale risulti l'avvenuta realizzazione del programma.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato potrà procedere, attraverso propri organi centrali o periferici o avvalendosi delle autorità locali competenti, alle verifiche che riterrà opportune.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina, con proprio decreto da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le norme di attuazione del presente articolo e del precedente articolo 6.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al secondo comma, sostituire le parole:*  
« Tale contributo » con le altre: « Il contributo per il medesimo programma ».

7.1 BAIARDI, MARGHERI, POLLIDORO, FELICETTI, PETRARA, URBANI, VOIPONI, CONSOLI

*All'ultimo comma, sostituire le parole:*  
« del precedente articolo 6 » con le altre:  
« dei precedenti articoli 5 e 6 »

7.2 IL GOVERNO

Invito i presentatori ad illustrarli.

BAIARDI. L'emendamento 7.1 si illustra da sè.

SANESE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. L'emendamento 7.2 si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

ROMEI ROBERTO, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

SANESE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Se ho ben compreso l'emendamento 7.1 — e vorrei che anche il relatore seguisse questa riflessione — il divieto del cumulo previsto dal disegno di legge vale solo in ordine allo stesso programma. Se l'emendamento è formale, non ho alcuna difficoltà: se vuol dire che il divieto di cumulo si riferisce unicamente a un programma, non ho da fare alcuna obiezione. Se invece estendiamo la possibilità dell'intervento ad un programma diverso, è chiaro che il parere del Governo è contrario perchè lo spirito della legge...

FELICETTI. Nel nostro emendamento si parla di «medesimo programma».

SANESE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. In questo caso, il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dal senatore Baiardi e da altri senatori.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 7.2, presentato dal Governo.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 7 nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 8:

Art. 8.

(Agevolazioni creditizie)

Per la realizzazione degli investimenti connessi alle attività previste dall'articolo 6 della presente legge possono essere concessi finanziamenti dagli istituti di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, anche in deroga alle disposizioni dei singoli statuti, nei limiti della differenza tra le spese previste dal programma di inve-

stimenti e il contributo di cui all'articolo 7 della presente legge, utilizzando la raccolta ordinaria o linee di credito speciali ottenute attraverso il fondo rotativo costituito con la legge 28 novembre 1980, n. 782, o attraverso linee di credito concesse dalla Banca europea degli investimenti (BEI).

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Per la realizzazione degli investimenti in beni materiali o immateriali connessi con le attività previste dall'articolo 6 della presente legge possono essere concessi finanziamenti dagli istituti di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, anche in deroga alle disposizioni dei singoli statuti, nei limiti della differenza delle spese previste dal programma di investimenti ed i contributi di cui all'articolo 7 della presente legge.

L'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) è autorizzato a effettuare tutte le operazioni finanziarie previste dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, e successive modificazioni, con gli istituti ed aziende di credito di cui al precedente comma, allo scopo di porre gli istituti stessi in condizione di praticare sui finanziamenti di cui alla presente legge un tasso, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, pari all'80 per cento del tasso di riferimento.

Per i consorzi e le società consortili costituiti tra piccole e medie imprese ubicate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, i detti finanziamenti saranno concessi ad un tasso pari al 50 per cento del tasso di riferimento.

Il tasso di riferimento è determinato con le modalità di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

I benefici previsti dal presente articolo sono cumulabili con quelli di cui al precedente articolo 5.

Qualora i consorzi e le società consortili fruiscono di entrambe le forme agevolative, il tasso applicabile ai finanziamenti di cui al primo comma del presente articolo dovrà essere tale da determinare il costo globale dell'operazione in misura non inferiore al 60 per cento del tasso di riferimento ed al 30 per cento dello stesso per gli interventi a favore di consorzi e società consortili ubicati nei territori del Mezzogiorno ».

8.1      BAIARDI, MARGHERI, POLLIDORO, FELICETTI, PETRARA, URBANI, CONSOLI, VOLPONI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

\* BAIARDI. Avevo già trattato ampiamente questo argomento nel corso del mio intervento. Voglio solo ricordare che partiamo concettualmente da posizioni diverse rispetto alla maggioranza per quanto riguarda i contributi che debbono essere concessi ai consorzi.

Noi abbiamo anche acceduto al concetto di contributi in conto capitale, però riteniamo che la continuità del contributo in conto interesse sia fondamentale al fine di consentire ai consorzi di sviluppare programmi particolarmente intensi.

Del resto, rispetto alla stessa legge n. 240 — lo vorrei ricordare — questo articolo esprime posizioni più arretrate in quanto tale legge prevedeva la possibilità di interventi in conto interesse fino ad un miliardo, mentre il disegno di legge che stiamo per varare prevede interventi e contributi in conto capitale soltanto fino a 300 milioni. Ripeto che noi consideriamo l'intervento in conto capitale propedeutico all'intervento in conto interesse che dovrebbe e potrebbe, a nostro avviso, essere mantenuto affidando ai singoli consorzi la scelta di accedere all'uno o all'altro contributo. Queste sono le ragioni di fondo che voglio ribadire nell'illustrazione di questo nostro emendamento.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

ROMEI ROBERTO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario all'emenda-

mento 8.1 e anticipo il parere contrario anche all'8.0.1 perchè, come abbiamo già detto in ordine ad altri emendamenti, manca una valida copertura finanziaria. Per quanto poi si riferisce al merito, non posso che confermare le perplessità espresse ieri in sede di replica circa la reintroduzione, sia pure in modo simbolico e molto limitato, del contributo in conto interesse, dal momento che l'esperienza ha dimostrato la sua invalidità ai fini degli obiettivi che la legge si prefigge. Per questa ragione devo confermare il mio parere contrario all'emendamento 8.1 e, di conseguenza, all'8.0.1 perchè i due emendamenti sono collegati.

SANESE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Signor Presidente, per le stesse ragioni esposte dal relatore e per le ragioni che ieri ho avuto modo di illustrare a conclusione della discussione generale, il parere del Governo è contrario non in linea di principio, ma perchè è più opportuno rivedere il sistema in un'epoca successiva, dopo una fase di sperimentazione del sistema stesso introdotto da questa nuova legge. Perciò, al momento attuale, il parere del Governo non può che essere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.1.

CONSOLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONSOLI. Signor Presidente, voglio precisare molto brevemente che manterremo il nostro emendamento all'articolo 8 dato che non ci convincono le obiezioni del relatore e del rappresentante del Governo. Francamente ci sembra strano che, nell'esame critico di un meccanismo che si basava sull'erogazione del credito agevolato per passare al contributo in conto capitale, perchè molto più snello, si passi dal nero al bianco e dal bianco al nero in maniera molto schematica.

Noi non ci siamo rifiutati di accedere ad una nuova visione e a nuovi strumenti di

intervento, cioè al conto capitale, ma francamente non riteniamo che si debba abbandonare lo strumento del contributo in conto interesse. Crediamo questo tanto più — è questa la tesi che sosteniamo — che gli imprenditori e i consorzi interessati possono, alla fine, scegliere l'una o l'altra strada. Se il prolema è di insufficienza di fondi a disposizione, se è vero che questi fondi disponibili sono insufficienti in questo momento e se riteniamo, come tutti abbiamo detto, che questa legge sia uno strumento importante, non un provvedimento varato in una situazione contingente o addirittura con un calcolo meschino perchè siamo alla vigilia di qualche consultazione elettorale, ma perchè vogliamo riformare la legge n. 240, e che quindi su questo strumento di intervento immetteremo delle risorse nei prossimi anni, nulla vieta che, pur con i fondi limitati a disposizione in questo momento, si possano mantenere i due meccanismi: quello del conto capitale e quello del conto interesse. Quindi, francamente l'obiezione non ci convince.

Devo aggiungere un'altra cosa, cioè che diventa in qualche modo preoccupante — lo dico con molta franchezza all'amico Romei e all'onorevole Sanese, rappresentante del Governo — un elemento: quando il meccanismo di erogazione dei fondi in conto capitale funziona attraverso un comitato politico formato da rappresentanti delle parti sociali e da rappresentanti dei Ministeri, senza alcun elemento obiettivo di valutazione di istruttoria, tale meccanismo è certamente molto snello, in quanto l'imprenditore può pensare secondo il concetto dei «pochi, maledetti e subito», però le risorse sono limitate e bisogna vedere quali siano i fortunati a ricevere i «pochi, maledetti e subito». Il mantenere i due canali, poichè il canale del credito agevolato presuppone necessariamente un momento di istruttoria ed esclude invece una strumentazione discrezionale di tipo politico, significa, almeno, la possibilità di mantenere nell'impianto e nel funzionamento della legge qualche elemento che impedisca questa corsa in cui la *deregulation* in materia di politica industriale nel nostro paese non è tanto finalizzata all'eliminazione

di vincoli e laccioli per le imprese, quanto all'obiettivo di dare maggiore discrezionalità ad un potere politico che demolisce la programmazione per conservare la sostanza di un sistema di potere che impedisce l'uscita dalla crisi e la ripresa dello sviluppo.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dal senatore Baiardi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 8.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:*

**Art. ...**

« Per far fronte agli interventi di cui al precedente articolo 8, i fondi di dotazione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine saranno aumentati di lire 15 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1985 al 1990.

Il 20 per cento di tale somma è riservato ai consorzi istituiti tra imprese artigiane, ai sensi dell'articolo 1 della presente legge.

L'Istituto centrale per il credito a medio termine presenterà annualmente al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ne riferirà al CIPI, una relazione tecnica sugli interventi compiuti nell'esercizio di riferimento formulata secondo le direttive che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato potrà emanare ».

8.0.1 BAIARDI, MARGHERI, POLLIDORO, FELICETTI, PETRARA, URBANI, CONSOLI, VOLPONI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

BAIARDI. L'emendamento si illustra da sè.

**PRESIDENTE.** Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

ROMEI ROBERTO, *relatore*. Come ho già detto in precedenza, sono contrario all'emendamento 8.0.1.

SANESE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo è contrario, avendo respinto l'emendamento precedente.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 8.0.1, presentato dal senatore Baiardi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

**Art. 9.**

*(Garanzia integrativa)*

I finanziamenti concessi ai consorzi e alle società consortili ai sensi della presente legge possono essere assistiti da garanzia del « Fondo centrale di garanzia » costituito presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) ai sensi dell'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni.

La garanzia del Fondo di cui al comma precedente è di natura integrativa e può essere accordata dal Mediocredito centrale sino all'80 per cento dell'ammontare del finanziamento a favore degli istituti ed aziende di credito, su richiesta dei medesimi o dei soggetti interessati.

In caso di inadempimento del consorzio debitore, il Fondo eroga direttamente le somme garantite all'istituto finanziatore, fermo restando il diritto di ripetizione degli importi recuperati al termine delle procedure esecutive che dovranno essere esperite dall'istituto medesimo, sino alla concorrenza del proprio credito.

**È approvato.**



## Art. 10.

*(Consorti di garanzia collettiva fidi)*

I consorzi di garanzia collettiva fidi che concorrono alla costituzione di fondi interconsortili di secondo grado a carattere nazionale volti a convalidare la capacità operativa dei consorzi stessi attraverso l'attenuazione dei rischi incontrati nell'ambito della propria attività istituzionale, possono beneficiare di un contributo dello Stato pari al 50 per cento delle quote apportate al fondo da ciascun consorzio, fino ad un massimo di lire 20 milioni annui.

Detto contributo può essere concesso per le domande presentate entro la fine dell'esercizio relativo all'ultima autorizzazione di spesa di cui alla lettera a) dell'articolo 29, punto I, della legge 12 agosto 1977, n. 675, utilizzando le disponibilità stanziare per investimenti a favore di consorzi di garanzia collettiva fidi ai sensi dell'articolo 19 della stessa legge.

Eventuali contributi concessi da Regioni e da altri enti locali per ridurre gli interessi dei crediti ottenuti da piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigiane mediante la garanzia collettiva di consorzi e cooperative non possono superare di due punti percentuali i ristorni corrisposti dalle imprese affidate in base alle convenzioni intercorrenti con le aziende di credito e destinati all'incremento dei fondi di garanzia collettiva.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al primo comma, dopo le parole: « i consorzi » inserire le altre: « o le società consortili, anche in forma cooperativa, ».*

*Conseguentemente, nella rubrica, dopo la parola: « consorzi » inserire le altre: « e società consortili »; alla fine del primo comma, dopo la parola: « consorzio » inserire le altre: « o società consortile »; all'ultimo comma, sostituire la parola: « cooperative » con le altre: « società consortili ».*

10.1

ROMEI Roberto

*Dopo il primo comma, inserire il seguente:*

« Le agevolazioni di cui al precedente comma sono poste a carico degli stanziamenti di cui al nono comma dell'articolo 9 della legge 29 novembre 1982, n. 887, qualora i consorzi di secondo grado siano costituiti da consorzi di imprese operanti nel settore del turismo e del commercio ».

10.3

IL GOVERNO

*Sopprimere l'ultimo comma.*

10.2

BAIARDI, MARGHERI, POLLIDORO, FELICETTI, PETRARA, URBANI, CONSOLI, VOLPONI

Invito i presentatori ad illustrarli.

ROMEI ROBERTO, *relatore*. L'emendamento 10.1 si commenta da solo, dal momento che è di natura formale, di coordinamento del testo. Non credo dunque di dovere spiegazioni.

Raccomando solo l'accettazione.

SANESE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo ritira l'emendamento 10.3.

BAIARDI. L'emendamento 10.2 si illustra da sé.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

ROMEI ROBERTO, *relatore*. Sono contrario all'emendamento 10.2.

SANESE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo è favorevole all'emendamento 10.1 e contrario al 10.2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.1, presentato dal senatore Romei Roberto.

**È approvato.**

Passiamo all'emendamento 10.2.

BAIARDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* BAIARDI. Signor Presidente, siccome il Governo esprime parere contrario in una materia che è delegata alle regioni, noi proporremo in modo specifico — esiste già una legge a riguardo sulle aziende commerciali ed artigiane — che da questa dizione dell'ultimo comma dell'articolo 10 fossero cancellate le parole «commerciali ed artigiane».

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi su tale proposta.

SANESE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Vorrei fare presente molto brevemente, anche se l'ho già detto, che il disegno di legge in quell'ultimo comma dell'articolo 10 intende limitare in un certo ambito — parla di due punti — la possibilità di cumulo dei contributi statali, concessi a consorzi di garanzia collettiva, con i contributi regionali. Fissa cioè un limite: il cumulo è possibile entro quei limiti.

Quindi se accettiamo l'emendamento soppressivo, eliminiamo questa possibilità di porre un limite. Riteniamo invece che il limite ci debba essere. Il Governo in sostanza non va a sindacare, ma lascia la possibilità alle regioni di intervenire, se lo vogliono, però entro un certo limite: il cumulo non può andare oltre il limite fissato.

Perciò il Governo insiste nel voler lasciare l'ultimo comma così come è ed è quindi contrario a qualsiasi emendamento.

PRESIDENTE. Il relatore intende aggiungere qualcosa?

ROMEI ROBERTO, *relatore*. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.2, presentato dal senatore Baiardi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 10 nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 11:

#### Art. 11.

##### *(Consorzi per il commercio estero)*

Ai fini della presente legge si considerano consorzi per il commercio estero i consorzi e le società consortili di cui al precedente articolo 1 che abbiano come scopi sociali, anche disgiuntamente, l'esportazione dei prodotti delle imprese consorziate e l'attività promozionale necessaria per realizzarla; a tali specifici scopi può aggiungersi l'importazione delle materie prime e dei semilavorati da utilizzarsi da parte delle imprese stesse.

Ai suddetti consorzi e società consortili possono essere concessi, per tali specifici scopi, contributi finanziari annuali, purchè gli stessi non siano volti a sovvenzionare l'esportazione.

I contributi di cui al precedente comma fanno carico allo stanziamento di cui al capitolo n. 1612 dello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero che viene a tal fine integrato di lire 4.500 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987.

La domanda di ammissione ai contributi di cui al precedente secondo comma deve essere presentata al Ministero del commercio con l'estero, corredata dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o della società consortile, dei programmi di attività nonché di una dettagliata relazione concernente le specifiche attività svolte.

I contributi sono concessi dal Ministro del commercio con l'estero, sentito il parere di un comitato tecnico, nominato con decreto del Ministro medesimo e composto da:

1) un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;

2) un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

3) un rappresentante del Ministero del tesoro;

4) un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

5) due rappresentanti di ciascuna delle organizzazioni delle categorie industriali, commerciali, artigiane e del movimento cooperativo, designati da quelle più rappresentative a livello nazionale;

6) un rappresentante di organismi consortili per l'esportazione;

7) un rappresentante dell'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato;

8) un rappresentante dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero (ICE).

Il comitato, presieduto dal Ministro del commercio con l'estero o da un Sottosegretario di Stato da lui delegato è integrato, di volta in volta, da un rappresentante della Regione nel cui territorio ha sede legale il consorzio o società consortile che richiede i contributi.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero del commercio con l'estero con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente.

Si provvederà anche alla nomina dei sostituti di tutti i componenti del Comitato, che interverranno in caso di assenza dei titolari.

Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Con decreto del Ministro del commercio con l'estero, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, verranno stabilite le modalità di funzionamento.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al primo comma, dopo le parole: « scopi sociali », inserire l'altra: « esclusivi ».*

11.1 BAIARDI, MARGHERI, POLLIDORO, FELICETTI, PETRARA, URBANI, CONSOLI, VOLPONI

*Al primo comma, dopo le parole: « scopi sociali » inserire l'altra: « esclusivi ».*

11.2

IL GOVERNO

Invito i presentatori ad illustrarli.

BAIARDI. L'emendamento 11.1 si illustra da sè.

MAZZOLA, sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero. Il Governo sollecita l'approvazione dell'emendamento.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento 11.1, identico all'emendamento 11.2.

ROMEI ROBERTO, relatore. Il relatore è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.1, presentato dal senatore Baiardi e da altri senatori, identico all'emendamento 11.2, presentato dal Governo.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 11 nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 12:

#### Art. 12.

*(Ammontare dei contributi a favore dei consorzi per il commercio estero)*

I contributi a favore dei consorzi e società consortili per il commercio estero possono essere concessi nella percentuale del 40 per cento delle spese risultanti dal conto dei profitti e delle perdite dell'anno precedente, con il limite massimo annuale di 100 milioni di lire.

Per i consorzi per il commercio estero che al momento della presentazione della domanda risultino costituiti da non meno di 50 imprese, il limite massimo annuale indi-

cato nel comma precedente è elevato a 150 milioni di lire.

Il limite anzidetto è ulteriormente elevato a 200 milioni di lire per i consorzi per il commercio estero costituiti da non meno di cento imprese.

Per i consorzi per il commercio estero costituiti tra piccole e medie imprese ubicate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la percentuale massima dei contributi indicata nel primo comma è elevata al 50 per cento, fermi restando i limiti massimi annuali di cui ai commi precedenti.

Ai consorzi e alle società consortili che al momento della presentazione della domanda risultino costituiti da non più di cinque anni, il contributo può essere concesso nella percentuale massima del 60 per cento delle spese risultanti dal conto dei profitti e delle perdite dell'anno precedente, fermi restando i limiti massimi annuali previsti dai commi precedenti.

I consorzi e le società consortili per il commercio estero possono accedere alle agevolazioni creditizie di cui all'articolo 8 della presente legge con le modalità e i limiti ivi previsti.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'ultimo comma;*

**12.1**

**IL GOVERNO**

Invito il rappresentante del Governo ad illustrarlo.

MAZZOLA, *sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero*. Signor Presidente, l'emendamento 12.1 si illustra da solo e risponde alla stessa logica di cui abbiamo detto prima, ovvero di non consentire che si verifichi il cumulo dei benefici previsti per i consorzi industriali e per l'*export*. Proponiamo per questa ragione di sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 12.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

ROMEI ROBERTO, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.1, presentato dal Governo.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 12 nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 13:

**Art. 13.**

*(Disposizioni transitorie)*

I consorzi per il commercio estero già costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge devono adeguarsi, entro un anno da tale data, a quanto da essa disposto salva — fino alla scadenza dell'anzidetto termine di adeguamento — l'applicabilità delle agevolazioni già previste dalla legge 21 maggio 1981, n. 240.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituire le parole: « delle agevolazioni già previste dalla » con le seguenti: « delle norme relative ai requisiti dei soggetti beneficiari di cui alla ».*

**13.1**

**ROMEI Roberto**

Invito il relatore ad illustrarlo.

ROMEI ROBERTO, *relatore*. Questo emendamento, signor Presidente e onorevoli colleghi, si rende necessario nella norma transitoria per consentire alle imprese di far riferimento alle agevolazioni previste dalla legge n. 240, che scade il 31 dicembre 1985. Se la nuova legge entrasse in vigore a metà anno, queste imprese avrebbero soltanto sei mesi, e

non più un anno, per adeguarsi alla nuova normativa. È quindi necessaria una modifica per permettere alle imprese di compiere detto adeguamento nel termine previsto di un anno. Occorre pertanto che la legge faccia riferimento, come si dice appunto nell'emendamento, anziché alle agevolazioni, ai requisiti previsti dalla legge n. 240. In questo modo le imprese potranno accedere ai benefici di cui al fondo costituito presso il Ministero dell'industria.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

MAZZOLA, *sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero*. Il Governo è favorevole.

BAIARDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* BAIARDI. A questo punto, mi pare che sia ovvio che la norma riguardi tutti i consorzi di tutti e tre i tipi. Non può essere una norma che riguarda solo il commercio estero.

MAZZOLA, *sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero*. Concordo con il senatore Baiardi e a tal fine presento il seguente emendamento:

*Sopprimere le parole: «per il commercio estero».*

13.2

IL GOVERNO

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi su tale emendamento.

ROMEI ROBERTO, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.2, presentato dal Governo.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 13.1, presentato dal senatore Romei Roberto.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 13 nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 14:

#### Art. 14.

##### *(Società consortili miste)*

Sono ammesse a godere dei benefici di cui agli articoli seguenti le società consortili costituite tra piccole e medie imprese, nel numero minimo di cui all'articolo 2, primo comma, della presente legge, con la partecipazione di enti pubblici, anche territoriali, o di enti privati. L'attività di tali società consortili può riguardare:

a) la ricerca tecnologica e il trasferimento delle innovazioni nonché la prestazione di assistenza tecnica, organizzativa e di mercato connessa al progresso e al rinnovamento tecnologico delle imprese minori associate. In particolare possono essere svolti i compiti relativi alla acquisizione, diffusione e applicazione di informazioni tecnologiche, alla promozione e sviluppo di progetti di ricerca e di servizi aziendali di natura tecnica;

b) l'acquisizione di aree, nell'ambito di aree industriali attrezzate, attraverso:

la progettazione e la realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi, nonché l'attrezzamento degli spazi pubblici o destinati ad attività collettive, a verde pubblico o parcheggi previsti dai programmi di interventi pluriennali ed eventuali varianti nell'ambito di accordi con gli enti competenti;

l'azione promozionale per l'insediamento di attività produttive, ivi compresa l'acquisizione di incarichi di progettazione tecnica;

la vendita o la concessione di lotti alle imprese;

la costruzione di fabbricati, impianti, laboratori per attività industriali e artigianali, depositi e magazzini;



**PRESIDENTE.** Invito il relatore a pronunciarsi sulla proposta di modifica testè avanzata dal senatore Baiardi.

**ROMEI ROBERTO, relatore.** Signor Presidente, intanto preannuncio parere contrario all'emendamento 14.3.

Per quanto riguarda l'emendamento 14.4 della Commissione sono d'accordo a introdurre la modifica proposta dal senatore Baiardi. Però, per rendere comprensivo il significato di questo emendamento, bisognerebbe recuperare quanto veniva proposto con l'emendamento 14.2 ed aggiungere al testo «enti o centri di ricerca, promozione e assistenza tecnica», altrimenti l'aggiunta delle parole «anche in deroga» non avrebbe senso.

**PRESIDENTE.** Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi su questa nuova formulazione dell'emendamento.

**SANESE, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.** Signor Presidente, il Governo potrà esprimere il suo parere al riguardo quando il testo verrà formulato in una maniera più comprensibile; così come è stato formulato dal senatore Baiardi, non è chiaro.

**PRESIDENTE.** Suspendo la seduta.

*(La seduta, sospesa alle ore 17,55, è ripresa alle ore 18).*

**ROMEI ROBERTO, relatore.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**ROMEI ROBERTO, relatore.** L'emendamento 14.4, discusso in modo non formale in sede di Commissione, suscita perplessità circa l'interpretazione e non circa la sua utilità. Poichè siamo in prima lettura e la questione potrà essere rivista nell'altro ramo del Parlamento, mi assumo la responsabilità di ritirare l'emendamento 14.4.

**BAIARDI.** Lo faccio mio.

**PRESIDENTE.** Ne prendo atto, senatore Baiardi. Prosegua nell'illustrazione degli emendamenti, onorevole relatore.

**ROMEI ROBERTO, relatore.** Signor Presidente l'articolo 14 riprende un articolo inserito nella legge n. 240. Siccome la dizione non sembra molto chiara, e visto che siamo in fase di riformulazione della legge, mi è sembrato opportuno proporre questo correttivo. L'articolo 14, al punto *b*), recita: «l'acquisizione di aree, nell'ambito di aree industriali attrezzate, attraverso: ...»; a me sembra più chiaro sostituire «attraverso» con «finalizzate a». La sostanza dell'emendamento 14.5 è dunque di carattere formale e ne propongo l'approvazione. L'emendamento 14.6 si illustra da sè.

**PRESIDENTE.** Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

**SANESE, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.** Esprimo parere favorevole agli emendamenti 14.5 e 14.6.

**PRESIDENTE.** Ricordo che gli emendamenti 14.1 e 14.2 devono intendersi ritirati.

Metto quindi ai voti l'emendamento 14.4, ritirato dal relatore e fatto proprio dal senatore Baiardi.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 14.5, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 14.6, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 14.3, presentato dal senatore Baiardi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 14 nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

**Art. 15.**

*(Contributi alle società consortili di cui all'articolo 14, lettera a)*

Per la realizzazione degli investimenti connessi con le attività previste dal precedente articolo 14, lettera a), possono essere concessi a favore dei soggetti di cui all'articolo medesimo i contributi in conto capitale previsti dagli articoli 5, 6 e 7 della presente legge.

Le domande di ammissione al contributo dovranno essere presentate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato secondo le modalità stabilite con le norme di attuazione degli articoli 6 e 7 della presente legge.

**È approvato.**

**Art. 16.**

*(Contributi alle società consortili di cui all'articolo 14, lettera b)*

Per la realizzazione degli investimenti connessi con le attività previste dal precedente articolo 14, lettera b), le Regioni possono concedere contributi in conto capitale nella misura massima del 30 per cento delle spese sostenute ritenute ammissibili, aumentabile al 50 per cento per le società consortili ubicate nelle aree di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. I contributi non possono superare i 300 milioni di lire annui per ciascun soggetto beneficiario ed i 600 milioni di lire in un triennio.

Le domande di ammissione al contributo dovranno essere presentate alla Regione competente per territorio, con modalità analoghe a quelle stabilite nel secondo comma dell'articolo precedente.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

*Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:*

**Art. ...**

« Per la realizzazione delle finalità previste dall'articolo 14 per la promozione dell'attività turistica all'estero, le società consortili miste possono accedere ai contributi di cui all'articolo 11 ».

16.0.1      BAIARDI, MARGHERI, POLLIDORO, FELICETTI, PETRARA, URBANI, CONSOLI, VOLPONI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

BAIARDI. L'emendamento 16.0.1 propone di estendere, in analogia a quanto previsto per i consorzi di servizi, anche ai consorzi misti la possibilità di promuovere iniziative turistiche all'estero.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

ROMEI ROBERTO, *relatore*. Esprimo parere contrario.

SANESE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Sono contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.0.1, presentato dal senatore Baiardi e da altri senatori.

**Non è approvato.**



Passiamo all'esame degli articoli successivi:

**Art. 17.**

*(Cumulo delle agevolazioni)*

I contributi di cui ai precedenti articoli 15 e 16 possono cumularsi con le agevolazioni finanziarie disposte dalla presente legge o da altre leggi dello Stato purchè non vengano superati complessivamente i limiti massimi di intervento nelle spese di investimento previste dalle stesse leggi.

**È approvato.**

**Art. 18.**

*(Assegnazione di fondi alle Regioni)*

Alla corresponsione dei contributi di cui al precedente articolo 16 è destinata la somma di lire 4 miliardi per ciascuno degli esercizi 1985, 1986 e 1987; detti fondi saranno ripartiti tra le Regioni secondo i criteri di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituire la cifra: « 4 miliardi » con l'altra: « 30 miliardi ».*

18.1 BAIARDI, MARGHERI, POLLIDORO, FELICETTI, PETRARA, URBANI, CONSOLI, VOLPONI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

BAIARDI. L'emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

ROMEI ROBERTO, *relatore*. Esprimo parere contrario.

SANESE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 18.1, presentato dal senatore Baiardi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 18.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

**Art. 19.**

*(Revoca)*

La perdita dei requisiti di cui ai precedenti articoli 1 e 2 comporta la revoca dei benefici concessi ai sensi della presente legge.

La revoca è altresì disposta qualora i programmi incentivati non siano stati attuati.

Essa compete alle Amministrazioni che hanno disposto la concessione dei benefici stessi, previa assegnazione ai consorzi e alle società consortili di cui al precedente articolo 1 di un termine non inferiore a sei mesi per uniformarsi alle condizioni stabilite dalla presente legge.

**È approvato.**

**Art. 20.**

*(Interventi della Cassa per il credito alle imprese artigiane)*

La Cassa per il credito alle imprese artigiane può concedere, su proposta dei comitati tecnici regionali previsti dall'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, contributi in misura equivalente, in valore attuale, a quella dei contributi sugli interessi di cui all'articolo 37 della predetta legge, e succes-

sive modificazioni. La stessa facoltà è attribuita ai comitati tecnici regionali della Cassa, i quali possono altresì concedere con le stesse modalità tali contributi in conto canoni anche su appositi fondi eventualmente messi a disposizione dalle Regioni.

La garanzia di cui alla legge 14 ottobre 1964, n. 1068, si esplica fino al 90 per cento dell'eventuale perdita finale relativa alle operazioni effettuate in favore delle imprese artigiane insediate nelle aree di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Il fido massimo di cui all'articolo 34 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, concedibile a uno stesso consorzio o società consortile, costituito anche in forma di cooperativa, si determina moltiplicando il fido limite concedibile a una stessa impresa artigiana per il numero delle imprese consorziate.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Al primo comma, quinto rigo, dopo la parola: « contributi » inserire le altre: « in conto canoni di locazione finanziaria ».*

20.1

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

ROMEI ROBERTO, *relatore*. Si tratta di porre rimedio ad un refuso nello stampato, altrimenti non si capirebbe il senso dell'articolo; nel punto indicato dall'emendamento, vanno aggiunte le parole: « in conto canoni di locazione finanziaria ».

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

SANESE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 20.1, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 20 nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

#### Art. 21.

##### *(Disposizioni finanziarie)*

Alla spesa complessiva di lire 31,5 miliardi per l'anno finanziario 1985 e di lire 19 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1986 e 1987 si fa fronte:

a) quanto a lire 9 miliardi in ciascuno degli anni finanziari 1985, 1986 e 1987, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando la specifica voce: « Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili fra piccole e medie imprese »;

b) quanto a lire 12,5 miliardi per l'anno finanziario 1985 si fa fronte a carico del capitolo n. 1612 dello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero;

c) quanto a lire 10 miliardi in ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 7546 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1985, e dei corrispondenti capitoli per gli anni 1986 e 1987, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotte le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 29, punto 1, lettera b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le corrispondenti variazioni di bilancio.

**È approvato.**

## Art. 22.

*(Disposizioni finali)*

La legge 21 maggio 1981, n. 240, è abrogata, salvo quanto disposto dal precedente articolo 13.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*All'articolo 22 sostituire le parole «dal precedente articolo 13» con le seguenti: «dai precedenti articoli 6, ultimo comma, e 13».*

22.1

ROMEI ROBERTO

Metto ai voti l'emendamento 22.1, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 22 nel testo emendato:

**È approvato.**

Passiamo alla votazione finale.

LEOPIZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEOPIZZI. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, il disegno di legge che stiamo per approvare è, ad avviso dei repubblicani, una legge della quale il nostro paese aveva bisogno. Una legge tormentata nel suo *iter*, che, forse, avremmo potuto approvare prima, ma che certo non può considerarsi una leggina di tipo elettorale. Lo dimostra l'impegno riconosciuto complessivamente positivo da tutti coloro che hanno partecipato, per mesi, alla formulazione dell'articolato che andiamo ad approvare. Il tam-tam del 12 maggio, del quale qualche forza politica sembra risentire un po' troppo, non elimina — ripeto — la valutazione complessivamente positiva di questa legge. Non si tratta di una leggina, bensì

di una legge diretta a sostenere un comparto interessante, un comparto che, pur in presenza di una perdurante crisi generale, ha assicurato reddito e in alcuni casi nuova occupazione, soprattutto occupazione giovanile.

Io credo che si debba dare atto del lavoro svolto a tutti i componenti la 10<sup>a</sup> Commissione ed a tutti i Gruppi che hanno contribuito a far sì che questa non fosse una leggina, ma fosse una legge che, complessivamente valutata, ha dato e dà l'impressione di essere efficace. Di tutto ciò dobbiamo essere grati ai componenti la Commissione, al relatore ed ai rappresentanti del Governo che hanno puntualmente seguito lo svolgersi e l'evolversi della discussione stessa.

Questo ovviamente non è un ringraziamento di tipo pasquale, ma un ringraziamento dovuto. Se nel nostro paese si riescono a produrre leggi che ognuno di noi interiormente ritiene valide, non vedo perchè non debba esistere il momento del ringraziamento nei confronti di coloro che hanno concorso a determinarle, e anche nei confronti di coloro che con qualche differenziazione su alcuni articoli hanno proficuamente collaborato con la maggioranza.

Ho seguito attentamente, come altri colleghi, il dibattito che si è svolto ieri ed oggi in Aula e che, a mio avviso, non è stato un rito. Infatti, nel corso del dibattito, i colleghi che sono intervenuti nella discussione generale hanno tutti convenuto come sia necessario fornire strutture degne di questo nome alle piccole e medie imprese migliorandone le dotazioni finanziarie. Queste piccole e medie imprese sono state scoperte da qualche parte politica in questi ultimi anni, ma ho già avuto modo di dire in quest'Aula che ognuno impiega il tempo che gli è necessario per pervenire a certe conclusioni. È indubbio, inoltre, che molti hanno impiegato molto tempo per scoprire che una produzione industriale ad alto livello, diciamo anche a medio livello, è la garanzia insostituibile per lo sviluppo del terziario avanzato.

Ebbene, dopo aver sentito affermare queste cose sacrosante, abbiamo assistito alla presentazione di alcuni emendamenti che avrebbero stravolto l'intero impianto del disegno di legge. Abbiamo assistito, nostro

malgrado, perchè credo che ognuno di noi, se potesse, sarebbe favorevole ad ogni emendamento che preveda un aumento di spesa se esso non comportasse un allargamento del disavanzo complessivo. Se non ci fosse questo aumento del disavanzo, tutti saremmo stati felici di erogare i miliardi che si ritenevano necessari, ma che, purtroppo, non sono compatibili con la finanziaria. Non esiste una volontà perversa in chi è costretto a dire no; c'è forse un appello alla ragione, alla consapevolezza del momento difficile che il paese attraversa nel suo complesso, un richiamo al senso di responsabilità di tutte le forze politiche.

Allora io desidero, avviandomi alla conclusione, non instaurare certo una cortese polemica con il collega Felicetti, ma semplicemente commentare un passo del suo intervento. «Noi guardiamo al nuovo che si affaccia prepotentemente, noi chiediamo per il riscatto complessivo del Mezzogiorno anche forme di incentivazione». Io credo di essere sensibile, il nostro Gruppo è sensibile a questi problemi. Con una differenza, e cioè quella che ci è stata insegnata da Francesco Compagna, che distingueva tra falso e vero meridionalismo come deve distinguersi tra amore e pornografia.

Certo, se occorrono forme di «incentivazione a termine, e finalizzate» perchè non possiamo permetterci di disperdere, in iniziative che non abbiano un termine, che non siano finalizzate a dare nuova occupazione, neanche una lira delle poche che abbiamo, ciò ci è consentito. Così facendo crediamo di rendere un vero servizio al Mezzogiorno.

Infatti, io credo che ognuno di noi, ognuno dei Gruppi che hanno preso la parola nel dibattito a proposito del provvedimento sul Sulcis abbia una grande preoccupazione. Ricordo a tutti coloro che hanno votato a favore del provvedimento sul Sulcis che il nucleo di valutazione dell'ENI giudicava antieconomico il provvedimento stesso: e questo passi, perchè forse verso la Sardegna abbiamo qualche debito, anzi lo abbiamo senz'altro.

Ma oltre l'antieconomicità del progetto, ci siamo anche sentiti dire che non potevamo essere certi di azzerare il tenore di zolfo

presente nel carbone del Sulcis. Certo, l'onorevole rappresentante del Governo ci ha detto di stare tranquilli, perchè, se ciò avvenisse, fermeremmo tutto. Certo, 505 miliardi sono stati reperiti in 5 anni; ma per trovarne trenta per le piccole e medie imprese, che tutti abbiamo ricordato essere il tessuto più vivo della nostra economia, almeno in questo momento, abbiamo dovuto impiegare mesi per non dire semestri.

Queste sono domande che lasciano un po' angosciati. E per tali motivi, signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, il Gruppo repubblicano voterà questa legge e la voterà convinto che essa non è una leggina elettorale ma una legge degna di questo nome. Auguriamo a tutti gli altri Gruppi che hanno votato il provvedimento sul Sulcis di provare lo stesso sentimento che oggi proviamo noi, votando la legge in favore delle piccole e medie imprese.

FELICETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FELICETTI. Signor Presidente, interverrò brevemente e senza passionalità per evitare i richiami da parte del collega Leopizzi. Avrei voluto partecipare anch'io, a nome del mio Gruppo, al rito del ringraziamento, ma l'andamento del dibattito e talune conclusioni di esso non me lo consentono.

Avevamo avviato la discussione sulla riforma della legge n. 240 con la sincera speranza di pervenire ad un incontro di posizioni che, seppur diverse, sembravano tutte protese al rafforzamento della fascia delle imprese minori ed alla esaltazione delle potenzialità di questo settore del nostro apparato produttivo, soprattutto in direzione dell'*export*.

Abbiamo potuto registrare alcune convergenze interessanti ed anche alcune manifestazioni di consapevolezza, come è capitato a proposito dei consorzi misti, su cui non voglio riprendere la discussione e la polemica, ma che sono stati reintrodotti grazie ad una nostra spinta ed iniziativa. Tra le posi-

zioni incomprensibilmente pregiudiziali, che tuttavia abbiamo potuto registrare come manifestazioni di preclusione che consideriamo gravi, dobbiamo segnalare la rigidità della maggioranza e del Governo di fronte alla esigenza di mantenere, magari solo per memoria, per il 1985 il meccanismo del finanziamento in conto interessi, su cui ci siamo dilungati nello svolgimento delle nostre argomentazioni nel corso del dibattito generale e su cui è tornato questa sera anche il collega Consoli.

Vi siete chiusi a riccio, quasi a voler affermare in una sorta di messaggio che volete inviare anche agli operatori che la strada percorribile è una sola: quella della erogazione discrezionale che, nonostante le spesso infelici esperienze che si sono consumate a danno dei consorzi all'*export*, avete voluto introdurre come unica e sola forma di incentivo per i consorzi di servizio.

Per questa logica preoccupante che informa la nuova normativa, che per questo non segna un miglioramento reale rispetto alla legge n. 240, ma soprattutto per l'esiguità nei mezzi finanziari, che si sono mobilitati che mettono in evidenza la contraddizione di fondo tra i motivi ispiratori della legge, tutti nobilissimi, e la sua concreta possibilità di contribuire al superamento delle difficoltà del nostro sistema economico e produttivo, dichiaro l'astensione del Gruppo comunista. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

SCLAVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCLAVI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a nome del Gruppo socialdemocratico esprimo voto favorevole a questo disegno di legge non senza dire alcune cose che ritengo utili al settore delle piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane.

Il senatore Romei in una sua dichiarazione su questo disegno di legge disse che occorreva far presto perchè le categorie interessate l'aspettavano con ansia, anche se l'entità dei finanziamenti, non per volontà della

maggioranza o della minoranza, ma proprio per l'indisponibilità di cifre maggiori, è insufficiente. Di ben altro hanno bisogno le categorie delle piccole e medie imprese industriali e dell'artigianato per riconquistare i mercati persi in questi anni; perchè di questo si tratta: di riconquistare i mercati e non di mantenerli.

Infatti, questi finanziamenti non riguardano solo la promozione del commercio con l'estero, ma anche tutto lo sviluppo tecnologico, la razionalizzazione della produzione, la commercializzazione ed il sostegno delle ditte associate.

Di fronte a un così vasto numero di categorie è chiaro che occorre trovare altri finanziamenti per mettere le stesse in condizioni di stare al passo con la concorrenza internazionale. Infatti è nell'esperienza di tutti che quando torniamo nei nostri collegi abbiamo di fronte problemi occupazionali causati dalla perdita di mercato, dovuta a sua volta agli eccessivi costi di produzione, causati questi dal costo del denaro, dalle mancate sovvenzioni e anche alle lungaggini a livello legislativo e burocratico. Perciò accade che dobbiamo riparare a quegli errori che da anni compiamo facendo sostenere alle nostre imprese dei costi eccessivi che la concorrenza straniera non ha.

In occasione della discussione in Commissione ho fatto l'esempio di una azienda che ha perso in tre anni ben l'80 per cento della sua quota di esportazione nell'Unione Sovietica, passando da 120 miliardi a 20 miliardi. La causa non risiede nella mancanza di tecnologia o di maestranze specializzate, ma nell'eccessivo costo del denaro cui queste aziende sono sottoposte. È infatti risaputo che l'Unione Sovietica paga le forniture in cinque anni con un tasso di interesse del 7,50 per cento e che in queste condizioni, nei confronti della concorrenza tedesca, francese, giapponese e statunitense, le aziende italiane sono sottoposte ad un maggior costo del 10-12 per cento, senza contare gli altri eccessivi costi che le lungaggini burocratiche comportano.

È con questo spirito che votiamo a favore, ma anche con l'auspicio che vengano altri provvedimenti ad aiutare e a promuovere

questi settori produttivi, al fine di riconquistare i mercati che da anni continuiamo a perdere. (*Applausi dal centro-sinistra, dal centro e dalla sinistra*).

RUBBI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* RUBBI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il voto della Democrazia cristiana è favorevole ed il senatore Aliverti ha specificato tutte le ragioni per le quali il nostro impegno è stato costante nell'esame di questo provvedimento che giunge finalmente all'approvazione, venendo incontro a delle esigenze della cui rilevanza ed oggettiva necessità sono tutti consapevoli, così come il dibattito ha manifestato con grande chiarezza. Il tessuto delle piccole e medie imprese e dell'artigianato è certamente importante per il sistema economico nazionale. Gli interventi a sostegno dell'associazionismo consortile sono indispensabili.

L'azione del relatore, il suo impegno, la sua sagacia e — perchè non dirlo? — anche la sua pazienza in ogni fase della discussione in sede di Commissione ed in Aula hanno valso a far sì che questo provvedimento potesse giungere all'approvazione di questo ramo del Parlamento prima dell'interruzione pasquale. Di questo il Gruppo della Democrazia cristiana vuole dare atto anche agli altri Gruppi per assumere insieme a loro, come è stato detto, un impegno comune sul quale in particolare richiamare l'attenzione del Governo: quello di poter aumentare i fondi netti a disposizione di questo intervento così importante a sostegno della piccola e media impresa. È necessario aumentare i mezzi e definirne anche più esattamente le fonti.

Si tratta di un impegno cui il Governo ha aderito in risposta al contenuto di un ordine del giorno votato, ma al quale credo che le forze politiche dovranno dedicare ogni possibile loro attenzione, cosicchè, già a partire dalla legge finanziaria per il 1986, sia assicu-

rato a questo settore di intervento un più adeguato volume di finanziamenti.

Al relatore Romei la ripetuta gratitudine del Gruppo e l'apprezzamento per l'opera svolta. Al Gruppo della Democrazia cristiana la soddisfazione di vedere che questo fondamentale provvedimento giunge all'approvazione, a sostegno della quotidiana attività delle piccole e medie aziende e segnatamente, per quanto riguarda il settore dell'esportazione, a sostegno di una politica economica che nell'esportazione trova un punto di necessario impegno se vuole mantenere elevati i volumi di produzione e di occupazione nel nostro paese. (*Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, il cui titolo, nel testo unificato proposto dalla Commissione, è il seguente: «Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane».

**È approvato.**

**Discussione e approvazione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, recante misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa. Regolamentazione degli atti e dei rapporti giuridici pregressi» (1174-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, recante misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa. Regolamentazione degli atti e dei rapporti giuridici pregressi», già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, inserito nell'ordine del giorno, a norma dell'articolo 56, quarto comma, del Regolamento.

Ha facoltà di parlare il relatore.

**Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE**

\* PADULA, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'altro ramo del Parlamento ha ritenuto di rendere espliciti alcuni aspetti della normativa già approvata dal Senato in materia di locazioni, con particolare riferimento alle locazioni non abitative, nel senso peraltro già qui da me allora indicato in risposta a dubbi che erano insorti anche in questa Assemblea. Si tratta, quindi, di una serie di piccole modifiche, una sola delle quali ha profilo sostanziale, cioè la scelta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati come criterio sostitutivo di quello del degrado monetario che era stato introdotto dal Senato.

Si è voluto, inoltre, precisare che i canoni che dovrebbero risultare da questo rinnovo legale non possono in ogni caso subire diminuzioni rispetto a quelli in atto al momento dell'entrata in vigore del decreto.

Vi è poi un'ulteriore aggiunta che riguarda le zone terremotate della Campania e della Basilicata per le quali la Camera dei deputati ha ritenuto di riprodurre quella norma che già era compresa nel decreto per Zaffarana Etnea e anche in questo decreto, che oggi andiamo a convertire definitivamente, e che, invece, il Senato aveva ritenuto di non considerare, in quanto si riteneva più opportuno assimilare il regime di queste zone a quello ordinario della proroga di cui all'articolo 1.

Debbo esprimere con rammarico la sottolineatura che, per quanto per un periodo ancora limitato di tempo, cioè sino al 30 giugno 1985, per queste zone, che pare nella pratica comprendano addirittura tutta la città di Napoli, cosa che oltretutto non dovrebbe essere nella realtà della interpretazione giuridica, di fatto sia esclusa ancora per alcuni mesi l'esecutività degli sfratti, anche per le ragioni di morosità e di necessità del proprietario, che, invece, tutte le parti politiche hanno sempre ritenuto fossero due fattispecie da considerare come preclusive della sospensiva.

Pur con questa sottolineatura, che evidentemente esprimo in termini non solo di perplessità ma decisamente negativi, ritengo che complessivamente le correzioni portate dalla Camera, data anche l'urgenza di questo provvedimento, debbano essere accolte.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, do la parola al Ministro dei lavori pubblici.

\* NICOLAZZI, *ministro dei lavori pubblici*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il senatore Padula ha ricordato che la Camera dei deputati ha apportato alcune lievi modifiche al testo che è al nostro esame. Tali modifiche in parte sono intese a chiarire i limiti di durata dei nuovi contratti e in parte invece, come ha ricordato il senatore Padula, sono intese a modificare il meccanismo di aggiornamento del canone iniziale.

Il Governo ha accolto nel suo insieme queste modifiche, che propone all'approvazione di questo ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

*(Conversione del decreto-legge)*

Il decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, recante misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

*All'articolo 1:*

*al comma 3, le parole: « 2), 6), 7) e 8) della legge 27 luglio 1978, n. 392 » sono sostituite dalle seguenti: « 2), 3), 6), 7) e 8)*

della legge 27 luglio 1978, n. 392 »; e le parole: « 2), 4) e 5) del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629 » sono sostituite dalle seguenti: « 2), 3), 4) e 5) del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629 »;

*il comma 4 è soppresso;*

*sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:*

« 9-bis. L'articolo 69 della legge 27 luglio 1978, n. 392, è sostituito dal seguente:

« Alle scadenze di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 67, prorogate dal decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, e dalla legge 25 luglio 1984, n. 377, e a quelle di cui all'articolo 71, il conduttore ha diritto al rinnovo del contratto per i periodi di cui all'articolo 27, fermo restando il disposto dell'articolo 34, sulla base di un canone determinato rivalutando con le variazioni accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, il canone iniziale o quello pattuito in occasione di intervenuto rinnovo del contratto. Qualora la determinazione del canone iniziale non sia possibile, si fa riferimento al canone corrisposto alla data del 31 dicembre 1973.

Il nuovo canone non potrà comunque essere inferiore a quello già corrisposto al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12.

A partire dal secondo anno del periodo di rinnovo il canone può essere aggiornato annualmente nella misura del 75 per cento della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatasi nell'anno precedente.

Il locatore ha facoltà di non rinnovare il contratto di locazione qualora abbia la necessità di riottenere la disponibilità dell'immobile per uno dei motivi indicati dall'articolo 29; in tal caso al conduttore è dovuto il compenso per la perdita dell'avviamento commerciale nella misura di 18, ovvero 21 mensilità per le locazioni con destinazione

alberghiera, sulla base del canone corrente di mercato per i locali aventi le stesse caratteristiche. Il compenso dovuto è complessivamente di 21, ovvero 28 mensilità per le locazioni con destinazione alberghiera, nei casi di cui al secondo comma dell'articolo 34. Qualora il rilascio dell'immobile sia avvenuto per i motivi di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 29, il compenso dovuto è di 18, ovvero 21 mensilità per le locazioni alberghiere, sulla base del canone corrisposto.

L'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile è condizionata all'avvenuta corresponsione dell'indennità di cui al precedente comma».

9-ter. Ai fini di cui al quarto comma dell'articolo 69 della legge 27 luglio 1978, n. 392, come sostituito dal precedente comma, il locatore, a pena di decadenza, deve rendere nota al conduttore la necessità di conseguire alla scadenza del contratto la disponibilità dell'immobile locato, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

9-quater. Le disdette del contratto inviate prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed i provvedimenti di rilascio per finita locazione, che non siano fondati su di uno dei casi di necessità del locatore di cui all'articolo 29 della legge 27 luglio 1978, n. 392, perdono efficacia, e le disdette possono essere riproposte ai sensi del precedente comma.

9-quinquies. Le disposizioni dei precedenti commi 9-bis, 9-ter e 9-quater si applicano anche ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

9-sexies. L'articolo 32 della legge 27 luglio 1978, n. 392, è sostituito dal seguente:

« Le parti possono convenire che il canone di locazione sia aggiornato annualmente su richiesta del locatore per eventuali variazioni del potere di acquisto della lira.



Le variazioni in aumento del canone non possono essere superiori al 75 per cento di quelle, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai contratti di locazione stagionale ».

*9-septies.* Si ha locazione di immobile e non affitto di azienda, in tutti i casi in cui l'attività alberghiera sia stata iniziata dal conduttore.

*9-octies.* La norma di cui al precedente comma si applica comunque a tutti i rapporti di locazione alberghieri in atto all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ».

*Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:*

« Art. 1-bis. Il termine del 31 dicembre 1984, indicato nel comma 4-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, relativo alla sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili e dei fondi rustici nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1985 ».

*All'articolo 2:*

*al comma 1, le parole:* « all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni » *sono sostituite dalle seguenti:* « al decreto ministeriale 2 agosto 1969 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969 » *e dopo le parole:* « in cui svolge la propria attività » *sono aggiunte le seguenti:* « o, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello nel quale ha sede l'impresa da cui dipende »;

*al comma 2, le parole:* « all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni » *sono sostituite dalle seguenti:* « al citato decreto ministeriale 2 agosto 1969 » *e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* « , ovvero di cooperative e loro con-

sorzi aventi i requisiti indicati all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, costituite da persone fisiche per la costruzione o l'acquisto di immobili da destinare ad uso di abitazione. »;

*al comma 3, le parole:* « citato articolo 13 » *sono sostituite dalle seguenti:* « citato decreto ministeriale 2 agosto 1969 » *e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* « , ovvero delle cooperative e loro consorzi di cui al precedente comma. »;

*il comma 5 è sostituito dal seguente:*

« 5. Per gli incrementi di valore conseguenti alle cessioni e ai trasferimenti effettuati ai sensi dei commi precedenti, l'imposta di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, è ridotta al cinquanta per cento indipendentemente dalla data di costruzione dei fabbricati o delle porzioni di fabbricati. »;

*sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:*

« 9-bis. Qualora gli enti e le imprese indicati nel primo e nel secondo comma dell'articolo 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168, intendano trasferire, alle condizioni e con i tempi ivi indicati, entro il termine del 31 dicembre 1985, immobili locati, devono comunicare il prezzo e le altre condizioni di vendita al locatario che può esercitare il diritto di prelazione entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

*9-ter.* Per le vendite di beni immobili posti in essere nei territori extra doganali di Campione e Livigno dai soggetti indicati nei precedenti commi 2 e 3, si applicano l'imposta di registro con l'aliquota del 2 per cento e le imposte fisse ipotecarie e catastali. ».

*All'articolo 3:*

*al comma 6, la cifra:* « 3500 » *è sostituita dalla seguente:* « 3340 »;

*dopo il comma 6 è inserito il seguente:*

« 6-bis. Nei comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, si fa obbligo agli

stessi comuni e agli Istituti autonomi per le case popolari di destinare, nel biennio 1986-1987, una quota non inferiore al 2 per cento degli interventi di cui al comma 6 alla costruzione e ristrutturazione di abitazioni che consentano l'accesso e l'agibilità interna ai cittadini motulesi deambulanti in carrozzina. »;

*il comma 7 è sostituito dal seguente:*

« 7. Per gli interventi di edilizia agevolata di cui all'articolo 1, primo comma, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, relativi al biennio 1986-87, è autorizzato il limite di impegno di lire 130 miliardi per il 1986 e di lire 150 miliardi per il 1987 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, fermo restando che le quote di lire 130 miliardi e di lire 280 miliardi, relative rispettivamente ai predetti anni 1986 e 1987, gravano sullo stanziamento di cui al precedente comma 1, lettera b). »;

*dopo il comma 7, è inserito il seguente:*

« 7-bis. Nell'ambito dei limiti di impegno di cui al comma precedente il comitato esecutivo del CER destina un limite di impegno di 30 miliardi di lire per l'avvio di un programma straordinario di edilizia agevolata di cui al primo comma, lettera b), dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1978, n. 457, da realizzarsi a cura di imprese, cooperative e relativi consorzi. I soggetti interessati sono tenuti a presentare domanda al CER entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il comitato esecutivo del CER individua i soggetti cui affidare la realizzazione del programma. Tali soggetti, entro 60 giorni dalla promessa di contributo, sono tenuti a documentare la disponibilità di aree idonee immediatamente utilizzabili. ».

*All'articolo 4:*

*la rubrica è sostituita con la seguente:*

« (Finanziamento di un programma straordinario per l'acquisto e la costruzione di abitazioni da parte dei comuni) »;

*al comma 9, primo e secondo periodo, la cifra: « 675 miliardi » è sostituita dalla seguente: « 800 miliardi »;*

*dopo il comma 10, sono inseriti i seguenti:*

« 10-bis. Gli acquisti di immobili debbono comunque essere effettuati entro 60 giorni dalla comunicazione della delibera di cui al precedente comma 10.

10-ter. Se l'acquisto di alloggi non esaurisce la somma attribuita ai comuni, questi possono utilizzare i fondi loro assegnati per la costruzione di nuovi alloggi. A tal fine, unitamente alle indicazioni di cui al comma 10, i comuni trasmettono al comitato esecutivo del CER un programma costruttivo indicando i tempi di attuazione e dichiarando la effettiva disponibilità dell'area edificabile, richiamando all'uopo quanto stabilito dal nono comma dell'articolo 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25. »;

*il comma 12 è soppresso;*

*al comma 13, le parole: « di cui al precedente comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui ai precedenti commi 1 e 10-ter ».*

*Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:*

« Art. 4-bis. - (Riserva degli alloggi di edilizia residenziale pubblica). — La riserva di cui all'articolo 21 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, è prorogata sino al 31 dicembre 1986. ».

*All'articolo 5:*

*al comma 3 la parola: « concorsi », è sostituita dalla seguente: « consorzi ».*

*Dopo l'articolo 5, sono inseriti i seguenti:*

« Art. 5-bis. - (Concessione di contributi in conto capitale in alternativa a quelli in conto interessi). — In alternativa ai contributi in conto interessi previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito in legge, con modificazio-

ni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25, e successive integrazioni, le regioni possono utilizzare le disponibilità esistenti sulle singole quote annuali loro attribuite a valere sui limiti di impegno previsti dal medesimo articolo 9 per la concessione di contributi in conto capitale ai sensi dell'articolo 2, decimo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94. »;

« Art. 5-ter. - (*Programma integrativo per il comune di Roma*). — 1. Il comune di Roma è autorizzato ad integrare le previsioni del programma di cui all'articolo 21-ter del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, entro i limiti dell'importo complessivo di lire 240 miliardi previsto nello stesso articolo dei mutui che la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune medesimo unicamente per l'acquisizione ed il completamento dei fabbricati aventi le caratteristiche di cui al citato articolo 21-ter.

2. L'erogazione delle somme occorrenti per la realizzazione delle suddette previsioni è subordinata alla presentazione alla Cassa depositi e prestiti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, del programma integrativo.

3. Agli interventi previsti nel programma integrativo si applicano le disposizioni del suddetto articolo 21-ter del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94. »;

« Art. 5-quater. - (*Concessione di contributi a favore degli istituti mutuanti per il completamento delle operazioni finanziarie relative a programmi costruttivi antecedenti alla legge 5 agosto 1978, n. 457*). — 1. Per le necessità di cui all'articolo 5, quindicesimo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, è autorizzato il limite di impegno di 5 mi-

liardi di lire per l'anno 1985, da iscriversi nel capitolo 8248 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

2. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del limite di impegno di lire 115 miliardi stanziati per l'anno 1985 ai sensi dell'articolo 1, undicesimo comma, del richiamato decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94. »;

« Art. 5-quinquies. - (*Competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano*). — 1. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono nell'ambito delle proprie competenze alle finalità previste nel presente decreto secondo le modalità stabilite dai rispettivi ordinamenti. A tal fine i finanziamenti ordinari sono corrisposti a norma dell'articolo 39 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

2. Resta ferma anche nelle province medesime l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto. ».

*L'articolo 6 è soppresso.*

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Ricordo che l'articolo 2 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Passiamo alla votazione finale.

LOTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOTTI. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, i senatori comunisti confermeranno il voto di astensione già espresso su questo provvedimento in prima lettura. Non troviamo infatti sostanziali modifiche tra il testo approvato dall'altro ramo del Parlamento che questa sera siamo chiamati ad approvare e le intenzioni che al Senato furono espresse in ordine al pro-

blema che è stato oggetto di modifica appunto da parte della Camera dei deputati, vale a dire l'interpretazione della durata dei contratti degli immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo, che vengono rinnovati *ope legis*.

Il nostro voto di astensione tende ancora una volta a sottolineare la nostra critica ferma che rivolgiamo a questo Governo e a questa maggioranza, incapaci di affrontare alla radice i problemi della casa e del grave squilibrio del mercato delle abitazioni; un voto di astensione che tende a rimarcare ancora una volta la grave e per certi versi incomprensibile contraddizione nella quale Governo e maggioranza vengono a trovarsi. Mentre opportunamente, infatti, hanno deciso il rinnovo dei contratti degli immobili adibiti ad usi diversi, analoga iniziativa non è stata adottata per gli immobili adibiti ad uso abitativo.

Signor Ministro, le ribadisco la facile profezia che fra poche settimane lei sarà costretto a presentare un nuovo decreto-legge di proroga degli sfratti, perchè non vi è dubbio che in queste poche settimane non si potranno creare le condizioni che consentiranno di superare la situazione di crisi del settore delle abitazioni.

È quindi una grave contraddizione, ripeto, quella nella quale si trovano ad agire maggioranza e Governo, contraddizione che trova la sua origine nelle profonde divergenze che all'interno della maggioranza esistono in ordine alla soluzione da dare ai problemi e soprattutto alle cause strutturali dei problemi relativi al settore della casa.

Il voto di astensione del nostro Gruppo peraltro viene confermato perchè questo provvedimento recepisce alcune delle proposte che il Partito comunista, con tenacia, aveva avanzato al Parlamento in epoca non sospettata — e quando dico «non sospetta» intendo dire non prossima ad una importante scadenza elettorale — addirittura nel 1984, proposte tendenti a considerare, come fa questo provvedimento, la situazione di centinaia di migliaia di aziende artigiane, commerciali e di imprese turistiche come meritevoli di una particolare tutela.

Il provvedimento contiene un'importante

norma: di fatto si introduce un nuovo regime dei canoni degli immobili adibiti ad usi diversi. Era questa l'aspettativa del Partito comunista, che vediamo finalmente recepita.

In questo decreto sono state introdotte altre importanti innovazioni. Mi riferisco in particolare alle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa.

Questi sono gli aspetti positivi del provvedimento, ma restano fermi tutti gli aspetti negativi, ai quali prima ho fatto riferimento, e soprattutto quello di non aver utilizzato questa occasione per il lancio di un programma straordinario di edilizia economica e popolare, che era, secondo noi, ed è ancora oggi e rimane anche per il prossimo futuro, la vera soluzione di fondo del problema della crisi delle abitazioni e soprattutto la vera soluzione di fondo per riportare ad equilibrio un mercato che vede una rottura strutturale tra quantità delle abitazioni offerte in locazione ed entità della domanda.

Queste sono molto brevemente, signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, le motivazioni per le quali confermiamo l'astensione precedentemente espressa sul primo testo del decreto così come fu licenziato dal Senato, con l'invito, ancora una volta, alla maggioranza ed al Governo ad accogliere le indicazioni di lavoro e le direttrici delle soluzioni dei problemi che noi comunisti proponiamo, convinti come siamo della fondatezza delle stesse. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

**BIGLIA.** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**BIGLIA.** Il Movimento sociale italiano riconferma la propria posizione di astensione su questo provvedimento per le motivazioni già illustrate dal senatore Pistolese allorchè il Senato licenziò il provvedimento stesso in prima lettura. Il Movimento sociale italiano è pienamente favorevole alle disposizioni che prevedono agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa ed è anche necessariamente favorevole alle disposizioni che prevedono la sospensione della esecuzione degli sfratti, ma

non può invece essere favorevole ad una politica della casa condotta attraverso provvedimenti sporadici e decreti-legge che si susseguono l'uno all'altro e che esaminano parzialmente la tematica senza riuscire a risolvere a fondo il problema della casa. Il Movimento sociale italiano è particolarmente scettico sulle possibilità della mano pubblica di costruire alloggi sufficienti alle attuali esigenze del mercato. Complessivamente, viene quindi riconfermata, per questi contrastanti motivi, la nostra posizione di astensione.

Devo però aggiungere qualcos'altro sulle disposizioni introdotte dal Senato, ed in parte modificate dalla Camera dei deputati, per quanto riguarda sia il merito che la loro formulazione. Siamo d'accordo che esiste un problema da risolvere nei confronti dei conduttori degli immobili ad uso abitativo, ma siamo anche d'accordo nel prendere in esame queste loro esigenze contemperandole con le esigenze dei locatori: è questa la nostra posizione di fondo. Vogliamo rilevare che, qualunque sia la soluzione che il legislatore dotti, lo stesso ha però il dovere di utilizzare formulazioni tecnicamente inappuntabili, e questo non ci pare che avvenga nel caso al nostro esame. Pur essendo d'accordo che si tratta di un problema di fondo che il legislatore deve risolvere, ritengo che ciò debba essere fatto in modo compatibile con i principi del nostro ordinamento. Ma a noi non sembra compatibile con questi principi la soluzione adottata, perchè un meccanismo che il legislatore aveva previsto per il regime ordinario viene trasferito alle locazioni sottoposte a regime transitorio, con una palese contraddizione. In questo modo si urta contro la logica della legge che era quella di prevedere per il regime ordinario un periodo di sei anni prorogabile per altri sei anni, ma con una libertà di canone iniziale, cosicchè il locatore potesse tener conto, nell'iniziare un rapporto di regime ordinario, della eventualità che la locazione sarebbe durata per 12 anni, con canone invariato per i primi tre e con un aggiornamento biennale limitato al 75 per cento per il periodo successivo. Adesso invece quel regime viene trasferito alle locazioni bloccate che partono con un canone iniziale che non è stato liberamente determinato e concordato tra le parti.

Quindi si fa una commistione fra un principio stabilito dalla legge in regime di libertà di mercato, regime ordinario, e quello adottato per il regime delle locazioni bloccate. È una commistione illogica che porterà, a nostro modo di vedere, la Corte costituzionale a pronunciarsi su questa materia. Su questo punto la Corte costituzionale, con una sentenza di un anno fa, ha già preannunciato che non saranno consentiti ulteriori interventi di proroga da parte del legislatore. Con questo la Corte costituzionale non vuole certo impedire al legislatore ordinario di essere sensibile ai problemi e alle necessità dei locatori in regime di immobili ad uso non abitativo e in regime transitorio. Il legislatore deve compiere scelte che non costituiscano proroghe pure e semplici, come questa; infatti questa non è altro che una proroga, con una facoltà di recesso, una proroga che in tanto interviene in quanto non vi siano motivi per negarla. Quindi, nella sostanza, si tratta di una proroga che protrae nel tempo un contratto, un canone iniziale, sia pure aggiornato in base all'indice ISTAT, ma questo aggiornamento non fa che mantenere in termini reali la parità del canone, un canone quindi che non è più quello di mercato, nel momento in cui questa locazione va al di là addirittura dei 12 anni che la legge prevede per il regime ordinario.

Quindi ci troviamo di fronte ad un contrasto con il buon senso, con i principi informativi della legge n. 392 del 1978, con la sentenza della Corte costituzionale di un anno fa. Nè si può dire che siano stati migliorativi gli emendamenti apportati dalla Camera al riguardo, tranne quello con il quale si precisa che l'indice da prendere come riferimento è l'indice ISTAT sul costo della vita e non l'indice piuttosto generico proposto dal testo originariamente licenziato dal Senato, cioè l'indice di svalutazione monetaria. Ma questo è l'unico chiarimento apportato dalla Camera perchè non si può certo considerare un chiarimento la disposizione con la quale si stabilisce che in ogni caso il canone non potrà essere inferiore a quello corrisposto al momento dell'entrata in vigore non del decreto-legge, ma della legge di conversione del decreto, cioè di questa legge. Infatti nella relazione fatta dal senatore Padula mi è parso

che si sia sorvolato su questo punto. Non si tratta quindi della data di entrata in vigore del decreto-legge, il 7 febbraio di quest'anno, ma della data di conversione di quel decreto, quindi la data dell'entrata in vigore di questa legge.

Cosa vuol dire canone corrisposto? Il canone corrisposto è quello materialmente pagato o è quello pattuito? Se ci si riferisce a quello pattuito, cioè se si vogliono far salve le pattuizioni nel frattempo intercorse fra le parti, occorre dire pattuito, non corrisposto perchè potrebbe essere stato pattuito, ma non ancora corrisposto. Quindi si crea, in questo modo, un equivoco che forse, con un ordine del giorno interpretativo, potrebbe essere risolto, se non si vuole lasciare nella legge questo ulteriore motivo di perplessità.

Ma il *vulnus* più grave che si fa con questo provvedimento ai principi dell'ordinamento giuridico consiste nel voler far salva una pattuizione intercorsa tra le parti e, al tempo stesso, nel dichiarare inefficaci perfino i provvedimenti passati in giudicato. In uno stato di diritto che si regge sulla divisione dei poteri ciascuno dovrebbe svolgere il suo compito. Il legislatore ha consentito che in base alle leggi vigenti passassero in giudicato delle sentenze. Ora con lo stabilire che quelle sentenze diventano improvvisamente inefficaci si lede non soltanto un diritto quesito, non soltanto si espropria un soggetto di un diritto a contenuto patrimoniale senza indennizzo, ma soprattutto, in una materia così delicata, si introduce tutta la casistica delle sentenze che diventano inefficaci. Nel frattempo il locatore può aver locato l'immobile ad altri soggetti. E allora che cosa succede? Nel testo approvato dalla Camera e dal Senato non si parla di provvedimenti non eseguiti, non esiste una simile precisazione. Pertanto le sentenze diventano inefficaci, compresi i provvedimenti di rilascio, anche se passate in giudicato e se già eseguite. Questo vuol dire che il vecchio conduttore ha il diritto di tornare nei locali anche se in quei locali vi potrebbe già essere un nuovo conduttore. Quindi non soltanto si violano certi principi, ma si dà adito ad una casistica di litigiosità che certamente non mancherà di emergere.

Queste ulteriori considerazioni di carattere tecnico non vogliono affatto negare la necessità di intervenire legislativamente a favore dei conduttori di immobili ad uso non abitativo, ma vogliono soltanto affermare che il legislatore deve intervenire con leggi tecnicamente corrette ed esenti da vizi di incostituzionalità.

BASTIANINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASTIANINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel prendere atto che la Camera ha opportunamente introdotto alcune modifiche al testo della legge di conversione approvato dal Senato, nel constatare che queste modifiche hanno in particolare interessato un punto che era stato sollevato dai liberali in quest'Aula, cioè che la necessità e l'opportunità di chiarire al di là di ogni ragionevole dubbio che la norma di proroga delle locazioni commerciali fosse da riferirsi ad un periodo massimo di 6 anni e non ad un periodo di 12 o 18 anni, e nel ricordare che su questo punto vi era stato un parere diverso da parte di altre forze politiche, dobbiamo confermare il nostro voto contrario al provvedimento. Le correzioni apportate dalla Camera eliminano soltanto gli errori, i guasti e le ingiustizie maggiori della legge, ma non superano le riserve liberali contro un provvedimento che pretende di risolvere i problemi della casa e dell'edilizia ancora una volta con norme di proroghe e di blocco.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

#### **Disegni di legge, annuncio di presentazione**

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

*dal Ministro degli affari esteri:*

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e

il Governo degli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi ed evasioni fiscali, con Protocollo e Scambio di lettere, firmati a Roma il 17 aprile 1984 » (1279);

*dal Ministro di grazia e giustizia:*

« Modifiche alla legge 29 novembre 1971, n. 1050, relative all'applicazione di magistrati alla Procura generale presso la Corte di cassazione » (1280);

*dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:*

« Modifiche dell'articolo 31 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la disciplina della produzione e del commercio dello strutto » (1281).

È stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

PACINI, SCLAVI, TANGA, ANGELONI, IANNI, FERRARA Nicola, BOMBARDIERI. — « Disciplina delle forme speciali di vendita. Modifiche ed integrazioni della legge 11 giugno 1971, n. 426, e del relativo regolamento di esecuzione » (1282).

#### **Disegni di legge, assegnazione**

PRESIDENTE. Il seguente disegno di legge è stato deferito

— in sede referente:

*alla 11<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):*

POLLASTRELLI e MAFFIOLETTI. — « Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, concernente norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro » (1205), previ pareri della 2<sup>a</sup> e della 10<sup>a</sup> Commissione.

#### **Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti**

PRESIDENTE. Nelle sedute di oggi, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

*1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):*

« Perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti » (1274) (*Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferrari Marte ed altri; Patria ed altri; Sospiro ed altri; Garocchio ed altri; Garocchio ed altri; Fiori ed altri; Fiori; Almirante ed altri; Ianniello; Casini Pier Ferdinando ed altri; Piro e Ferrari Marte; Cristofori ed altri; Fiori e Mensorio; Reggiani ed altri*) (*Approvato dalla 1<sup>a</sup> Commissione permanente della Camera dei deputati*);

*3<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri):*

« Finanziamento suppletivo delle spese di organizzazione del semestre di presidenza italiana del Consiglio delle Comunità europee » (1260);

*7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport):*

« Interventi per la ristrutturazione e l'adeguamento degli edifici adibiti a musei, gallerie, archivi e biblioteche dello Stato e modifiche alla legge 23 luglio 1980, n. 502 » (1178);

« Contributo all'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) per il piano quinquennale di attività 1984-1988 » (1192);

*11<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):*

Deputati LODI FAUSTINI FUSTINI ed altri; CRISTOFORI ed altri; REGGIANI ed altri; FERRARI MARTE ed altri; ALMIRANTE ed altri; SOSPIRO; FIORI; CRISTOFORI ed altri. — « Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale » (1275) (*Approvato dalla Commissione speciale per l'esame dei progetti di legge di riforma del sistema pensionistico della Camera dei deputati*).

**Interpellanze, annunzio**

**PRESIDENTE.** Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

**SCLAVI, segretario:**

**VALENZA, CHIAROMONTE, FERRARA** Maurizio, **MAFFIOLETTI, POLLASTRELLI, CALÌ, IMBRIACO, SALVATO, ULIANICH.** — *Al Ministro del tesoro.* — Constatato:

che quanto accaduto successivamente al rinnovo del contratto con la società editrice EDIME da parte del Banco di Napoli per la gestione del quotidiano « Il Mattino » (rinnovo avvenuto alla vigilia di Natale 1984) ha confermato la giustezza delle critiche e delle opposizioni alle scelte ed alla condotta del suddetto Banco, le quali hanno determinato:

a) il coinvolgimento de « Il Mattino » nella concentrazione finanziaria GEMINA, a cui si contesta la violazione della normativa anti-trust della legge dell'editoria, con l'effetto, intanto, della sospensione dei contributi e delle agevolazioni a « Il Mattino » come agli altri giornali della « cordata », coinvolgimento che, più in generale, ha provocato l'apertura di una fase di incertezza e di instabilità nell'assetto finanziario e societario dell'EDIME, aggravatasi in seguito all'annuncio della vendita delle azioni Rizzoli, e di qui anche le fondate preoccupazioni circa la realizzabilità degli impegni relativi ai programmi di sviluppo e alle prospettive occupazionali;

b) il riconoscimento alla società « Affidavit », fiduciaria della Democrazia cristiana, del privilegio di proporre il direttore de « Il Mattino », benchè l'« Affidavit » rappresenti la minoranza del pacchetto azionario, senza peraltro impegnare capitali propri (le azioni in possesso dell'« Affidavit » sono state prestate a questa società dal gruppo Rizzoli);

che quanto premesso ha costituito uno dei più recenti e rilevanti motivi di scandalo circa l'appropriazione privata e partitica di risorse pubbliche ed uno dei casi più emblematicamente negativi di un distorto rappor-

to tra partiti di Governo e istituzioni, tra potere politico e informazione;

che l'operato della dirigenza del Banco di Napoli ha nuociuto gravemente all'immagine ed al prestigio del più importante istituto pubblico di credito del Mezzogiorno d'Italia e tra i maggiori del Paese,

gli interpellanti — ritenendo insostenibile la situazione da essi denunciata — chiedono di conoscere:

se il Ministro non intenda intervenire perchè il Banco di Napoli rescinda subito il contratto con l'EDIME, impegnandosi per la stipula di un nuovo contratto con altri validi imprenditori operanti nell'editoria, riservando una particolare attenzione alla imprenditoria locale e meridionale ed escludendo ogni presenza partitica che — come è avvenuto finora — ha inficiato e compromesso quei caratteri di indipendenza, professionalità e pluralismo e quell'ispirazione autenticamente meridionalistica che, per statuto, devono improntare le testate giornalistiche del Banco di Napoli;

se il Ministro — ove il Banco di Napoli non rescindesse il contratto con l'EDIME, dimostrando di non essere in grado di garantire il pieno rispetto della natura e delle finalità pubbliche delle proprie testate e dei relativi impianti — non intenda intervenire perchè al Banco di Napoli sia fatto obbligo di liberarsi — con la messa in vendita, beninteso col massimo della trasparenza e della correttezza — di ogni sua proprietà o partecipazione in campo editoriale.

(2 - 00301)

**PIERALLI, MIANA, DE TOFFOL, CASCIA, CARMENO, CALICE, MARGHERI, VECCHI, SEGA.** — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Premesso che dall'approvazione, da parte del CIPE, del piano nazionale bieticolo-saccarifero ad oggi, da parte dei Ministri competenti, ci si è limitati a provvedimenti di emergenza (fra questi, il pagamento degli arretrati ai produttori di bietole), mentre sul piano della difesa della produzione bieticola e della ristrutturazione dell'industria saccarifera su basi nuove sinora sono stati presi provvedimenti parziali



e non sempre coerenti con le finalità del piano nazionale;

poichè anche dalla recente informazione del Ministro dell'agricoltura alla competente Commissione del Senato è stata dimostrata la mancanza di una organica strategia del Governo per promuovere un rapporto stabile fra agricoltura e industria, anche con una valutazione della diversità delle proposte e dei progetti presentati dalle associazioni dei produttori e dalle organizzazioni cooperative, sotto il profilo sia economico che sociale, rispetto ai gruppi privati,

si chiede di conoscere:

1) a quale punto è giunta l'azione del Governo per favorire e sostenere la partecipazione delle associazioni dei produttori in un nuovo e determinante rapporto con l'imprenditorialità privata per il riassetto e la gestione dell'industria saccarifera;

2) quale posto occupano negli intendimenti del Governo i progetti presentati dalle centrali nazionali della cooperazione per l'autogestione diretta di parte dell'industria saccarifera e se i Ministri competenti hanno aperto un confronto di merito sui progetti presentati, anche per andare ad una definizione della consistenza dell'intervento pubblico a supporto dell'iniziativa dell'autogestione cooperativa dei produttori;

3) quali finalità, per l'assetto di proprietà e imprenditorialità dell'ex gruppo Maraldi e dell'ex gruppo Montesi, perseguono gli orientamenti e le iniziative già poste in essere da parte del Ministro dell'industria;

4) qual è il ruolo — nel prospettato nuovo assetto dell'industria saccarifera, che il piano nazionale prevede integrato con l'agricoltura in termini di non subordinazione — che il Governo intende assegnare al gruppo che fa capo all'Eridania;

5) quali iniziative — tenendo conto che la bieticoltura e l'industria saccarifera nel Mezzogiorno hanno un ruolo importante ai fini dello sviluppo dell'agricoltura e dell'industria e, conseguentemente, dell'occupazione, anche in considerazione della superficie irrigata e dei nuovi progetti di irrigazione — vengono assunte per il risanamento dell'industria e per assicurare ad essa la necessaria imprenditorialità nonchè per un'adeguata assistenza tecnica ai bieticoltori.

Si tratta di definire con urgenza, nel momento della semina delle bietole, uscendo dallo stato di precarietà, nuovi assetti produttivi agricoli e industriali per dare sicurezza ai produttori e per promuovere un'industria efficiente, evitando la formazione di gruppi monopolistici predominanti.

A questi scopi, come previsto dal piano nazionale bieticolo-saccarifero, il ruolo dello Stato è determinante sotto il profilo politico e degli apporti finanziari.

(2 - 00302)

### Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

SCLAVI, segretario:

RUFFINO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per conoscere:

se risponde a verità la notizia che la legge 31 maggio 1984, n. 193, che assegna alle aree di crisi siderurgica finanziamenti agevolati, non sarebbe ancora attuativa dei suoi positivi effetti per la mancata emanazione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 8 della stessa legge;

in caso affermativo, quali sono le ragioni che, ormai a 10 mesi dall'entrata in vigore della legge, ne impediscono la sua piena attuazione, con negative ripercussioni sull'economia delle aree interessate e, particolarmente, delle aree liguri.

(3 - 00867)

BENEDETTI, CHIAROMONTE, PIERALLI, PROCACCI, MAFFIOLETTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.* — (Già 2 - 00298)  
(3 - 00868)

LA VALLE, MILANI Eliseo. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.* — In relazione all'atroce assassinio di tre noti intellettuali cileni, trucidati nei giorni scorsi dagli « squadroni della morte » notoriamente organizzati, finanziati e protetti dal regime militare del generale Pinochet, si chiede di conoscere:

1) quali iniziative il Governo italiano abbia già intrapreso o intenda intraprendere, anche in relazione all'attuale esercizio della presidenza della CEE, per esprimere la più ferma condanna della barbarie fascista che in Cile si è macchiata oggi di un nuovo effettato delitto;

2) quali iniziative il Governo italiano abbia già intrapreso o intenda intraprendere per favorire il più totale isolamento del regime di Santiago e per sostenere quanti si battono in Cile per il ritorno della democrazia e della libertà;

3) quali passi siano stati compiuti affinché il Governo degli Stati Uniti d'America, di cui il nostro Paese è amico e alleato, cessi di sostenere i regimi militari che insanguinano il Continente latino-americano, dal Cile al Guatemala, al Paraguay;

4) quali passi, infine, siano stati intrapresi perchè cessi ogni aggressione e indebita ingerenza in Nicaragua e sia ripreso in Salvador il dialogo tra il Governo e le forze di opposizione.

(3 - 00869)

GUALTIERI, COVI, FERRARA SALUTE, ROSSI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere le valutazioni del Governo sui gravissimi delitti che in Cile sono stati commessi contro esponenti dell'opposizione democratica alla dittatura del generale Pinochet e le iniziative concrete che si intendono assumere al fine di passare dall'ovvia condanna morale alla effettiva restrizione di tutti gli spazi di manovra di quella odiosa dittatura.

(3 - 00870)

POZZO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere quali passi siano stati compiuti nei confronti del Governo libico dopo l'ennesima minaccia rivolta contro l'Occidente, e più particolarmente contro tutti i Governi moderati del Medio Oriente, da parte del dittatore Gheddafi in occasione della nascita a Tripoli, il 31 marzo 1985, del comando panarabo.

Dinanzi all'ennesima provocazione del capo del Governo libico, lo scrivente, presentatore

di numerose interrogazioni e interpellanze sull'argomento, chiede che il Governo apra finalmente al Senato della Repubblica un dibattito politico di approfondimento e chiarimento dei rapporti tra l'Italia e il regime di Gheddafi.

(3 - 00871)

PINTO Michele, PINTO Biagio, SELLITI, CONDORELLI, CALÌ. — *Al Ministro della sanità.* — Premesso:

che da tempo è in atto un vivace quanto preoccupante contenzioso tra i chimici ed i biologi, da una parte, ed i medici chirurghi, dall'altra, ciascuna delle predette categorie rivendicando per sè il diritto, per negarlo all'altra, di eseguire analisi e ricerche cliniche di laboratorio;

che della questione è stata investita l'autorità giudiziaria che si è variamente pronunciata, affermando, ad esempio, con la sentenza del pretore di Taranto del 21 dicembre 1984, essere giuridicamente inibito ai medici di eseguire analisi cliniche a scopo di accertamento diagnostico in strutture pubbliche e private, sostenendosi, tra l'altro, che l'intervenuta modifica del regio decreto n. 1269 del 4 giugno 1938 con il decreto ministeriale del 9 settembre 1957 ha escluso, tra le prove di abilitazione per l'esercizio della professione di medico chirurgo, quelle di analisi cliniche, privando il medico della necessaria professionalità per l'espletamento, appunto, dell'attività di « laboratorista »;

che, all'opposto, altre sentenze, tra cui quella del pretore di Napoli del 15 ottobre 1984, hanno invece sostenuto che il laboratorio di analisi cliniche « ... nell'ambito delle prestazioni cliniche, trova il suo impegno prevalente, o quanto meno non secondario, nella obiettivizzazione di indici patologici che non sono sempre e soltanto legati alle variazioni della composizione chimica dei liquidi e dei tessuti organici: esiste, infatti, una ben vasta gamma di prestazioni che esulano totalmente dalla competenza acquisita dai chimici nel corso degli studi universitari, in quanto, ad esempio, il laboratorio non esaurisce la sua attività nella identificazione e quantificazione di sostan-

ze con mezzi puramente chimici (azotemia, glicemia, creatininemia), ma proietta il suo campo di azione nell'ambito di esigenze che interessano la più complessa patologia umana »;

che la conflittualità in atto tra le categorie suddette, attingendo alla complessità della normativa ed alla sostanziale carenza di chiarezza della stessa, non può non generare turbamento o tensione negli interessati, con immancabili ripercussioni nella complessiva erogazione di così importante servizio;

che l'acuirsi del contrasto non può che moltiplicare il contenzioso giudiziario che, nella contraddittorietà delle proprie decisioni, ben lungi dal dirimere contrasti, è esso stesso fonte di confusione ed incertezza giudiziaria;

che le categorie anzidette, nell'irrinunciabile diritto ad avere definiti i rispettivi ruoli e funzioni, hanno minacciato astensioni dal lavoro, col grave pericolo della paralisi indefinita nel tempo dell'intera attività sanitaria,

si chiede di conoscere quali urgenti iniziative si intendono assumere sulla problematica in parola, in attesa di una organica legge che definisca senza possibilità di equivoci l'area delle competenze professionali dei medici, dei chimici e dei biologi.

(3 - 00872)

MURMURA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali spiegazioni fornisce sul nuovo grave turbamento all'ordine pubblico arrecato a Tropea, ridente centro turistico del Tirreno calabrese, dall'attentato a proprietà anche del nuovo sindaco e quali provvedimenti ritiene indispensabile ivi adottare.

(3 - 00873)

PATRIARCA. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere se sia stato dato l'assenso ai programmi dell'amministrazione straordinaria della flotta Lauro relativi a notevoli vendite di navi ad armatori esteri e a contratti di noleggio alquanto discutibili, specie quello triennale della superpetroliera « Volere » ceduta con contratto di

*time charter* alla società greca Universal Glos che l'ha impiegata nel punto più rischioso del Golfo persico, ed esattamente a Karg Island, dove alcuni giorni or sono la motonave in questione è stata gravemente colpita subendo danni notevoli.

In quella circostanza si è anche appresa la notizia che la stessa aveva a bordo imbarcati marittimi di nazionalità polacca, e ciò contrariamente alle precise e tassative disposizioni legislative (legge Prodi) e alla necessità di impiegare i marittimi messi in cassa integrazione guadagni con recenti provvedimenti governativi.

Di fronte a fatti che destano comprensibile preoccupazione, anche per lo sforzo finanziario notevole del Governo per consentire il risanamento dell'azienda in questione, si chiede un rapporto circostanziato sulle attività alle quali ha dato luogo la procedura e se esse sono congrue all'impegno del Governo e alla salvaguardia dell'economia marittima del nostro Paese.

(3 - 00874)

#### *Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

VALENZA, ULIANICH. — *Ai Ministri della marina mercantile e dei trasporti.* — In relazione al forte e vasto movimento di protesta, con l'adesione delle Amministrazioni comunali, sviluppatosi nell'isola di Procida (due giorni di sciopero generale) e nelle isole di Capri e di Ischia contro l'improvviso e gravoso aumento del 50 per cento delle tariffe dei traghetti e degli aliscafi della « Caremar », società a partecipazione pubblica che effettua il collegamento tra le isole del golfo e la città di Napoli, per cui dal 1° aprile occorrono 7.200 lire per recarsi e tornare da Procida, 8.000 da Ischia e 9.000 da Capri, gli interroganti chiedono di conoscere:

se e come i Ministri interessati intendano intervenire per la revoca immediata degli inasprimenti tariffari, che colpiscono soprattutto i 5.000 pendolari che si spostano giornalmente dalle isole al capoluogo per lavoro ed altre necessità, ma che sono destina-

ti ad avere più generali riflessi negativi in conseguenza degli aumenti dei prezzi di tutti i generi importati dalla terraferma, con grave danno per le attività turistiche (particolarmente colpita sarebbe l'economia dell'isola di Procida dove, alla crisi della occupazione dei marittimi, si assomma quella della pesca);

se e come i Ministri interessati intendano intervenire per il soddisfacimento delle giuste richieste delle popolazioni per la riorganizzazione dei servizi di trasporto marittimo nel golfo ed una nuova ed organica politica tariffaria con fasce orarie protette e tariffe speciali (biglietti ed abbonamenti) per residenti e pendolari.

(4 - 01814)

CANETTI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Premesso:

che l'articolo 6, ultimo comma, dello statuto dell'UNIRE stabilisce espressamente che « ciascun componente (del consiglio di amministrazione) ha il dovere di astenersi, allontanandosi, dalle discussioni e dalle deliberazioni nelle quali abbia un qualsiasi interesse personale, a pena di nullità della deliberazione e salvo ogni altro provvedimento »;

che, in data 19 febbraio 1985, è stato presentato al Ministero un esposto nel quale si segnalava che la delibera consiliare dell'UNIRE del 21 gennaio 1985 (relativa alla normativa dei rapporti con le società di corse) era stata assunta con la presenza e il voto di almeno 3 consiglieri di amministrazione aventi connessioni con le società di corse;

che la stampa sportiva e quella specializzata hanno dato molto rilievo a questo fatto, che si inserisce in un più generale stato di malessere e difficoltà dell'UNIRE, anche per il difficile momento finanziario dell'Unione (entrate minori delle previsioni per il 1984 e i primi mesi del 1985);

che, proprio a causa di quanto avvenuto il 21 gennaio, la delibera in questione sarebbe stata annullata;

che, in questo modo, si riapre tutto il problema della convenzione con le società di corse,

l'interrogante chiede di sapere quale sia il pensiero del Ministro su questo particolare caso e, più in generale, sull'attività dell'UNIRE, sulla sua politica e le sue decisioni e, inoltre, se non ritenga giunto il momento di una radicale riforma dell'Unione.

(4 - 01815)

SAPORITO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — La protesta di numerosi autodemolitori di Roma, che permane da molti mesi, sta creando viva impressione nella pubblica opinione ed una situazione di grave disagio degli addetti e delle loro famiglie.

Tanto premesso, si chiede al Governo se non intenda intervenire urgentemente per adottare o sollecitare presso le competenti autorità i provvedimenti necessari per risolvere i problemi della categoria che sono a base della protesta, anche con riferimento al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982.

(4 - 01816)

SELLITTI. — *Al Ministro della difesa.* — Atteso che per il servizio di leva la normativa speciale emanata per le zone terremotate prevede l'assegnazione dei giovani residenti in dette zone a reparti prossimi alle rispettive residenze, l'interrogante chiede di conoscere il perchè della mancata programmazione, da parte del Ministero, della disponibilità di posti in enti e/o reparti militari ubicati nelle aree terremotate.

Il sistema in atto risulta, infatti, inefficiente, dando luogo a continue lamentele a ragione del fatto che le domande per poter effettuare il servizio militare presso reparti o enti militari più prossimi alla propria residenza devono pervenire entro soli 10 giorni successivi alla pubblicazione del bando di chiamata, mentre le incorporazioni vengono effettuate in un arco di tempo che varia dai 6 ai 12 mesi dopo tale data, ciò che, quindi, non giustificerebbe una così stretta scadenza (di, appunto, soli 10 giorni) per la domanda.

In pratica, accade che la quasi totalità degli interessati si vede costretta ad inoltrare domanda di assegnazione alla sede desidera-

ta solo dopo l'effettivo avvio alle armi, con la conseguente frequente impossibilità di assegnazione alla sede ottimale.

(4 - 01817)

MURMURA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere il numero delle domande di cessazione dalle attività commerciali presentate dal 1° gennaio 1985 ai fini dell'IVA da parte degli operatori commerciali.

(4 - 01818)

SIGNORELLI. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Premesso che nell'ennesimo tragico attentato avvenuto a Trapani, oltre ad alcune vittime innocenti tra la popolazione civile, è rimasto gravemente ferito e versa in imminente pericolo di vita l'agente della pubblica sicurezza Antonio Ruggirelli, di scorta, insieme ad altri agenti, all'auto del giudice Palermo, si chiede di sapere se non sia opportuno, oltre che doveroso, munire di automobili blindate anche le forze dell'ordine impiegate nei servizi di scorta a magistrati, uomini politici ed altri, e ciò al fine di evitare, come già accaduto nel passato, che questi servitori dello Stato possano essere considerati cinicamente come carne da macello, esposti a qualsiasi tipo di pericolo proprio mentre vigilano sulla vita altrui.

(4 - 01819)

PALUMBO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Premesso:

che l'aereo Reggio Calabria-Roma delle 7,15 del 16 marzo 1985 ha anticipato la partenza senza che di ciò fosse stata data notizia ai passeggeri in lista;

che alcuni di essi, pur essendosi presentati nei tempi previsti per l'imbarco, non sono quindi riusciti a partire;

che, in base a notizie riportate dalla stampa locale, la ragione di tale partenza anticipata dovrebbe rinvenirsi nello sciopero dei vigili del fuoco preannunciato per le ore 8, il che avrebbe indotto i responsabili del volo a non tenere conto dell'orario ufficiale;

che, tuttavia, l'aereo alle ore 6,50 era ancora sul piazzale di sosta e quindi sarebbe

stato possibile l'imbarco di altri passeggeri in quel momento presenti, che sono stati invece rifiutati;

che i passeggeri interessati hanno preannunziato l'intenzione di esperire apposite iniziative giudiziarie per conseguire il risarcimento dei danni subiti,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti siano stati adottati a carico dei responsabili del disservizio, anche al fine di evitare che in futuro abbiano a ripetersi simili incresciosi episodi che penalizzano e scoraggiano l'utenza dell'area dello Stretto.

(4 - 01820)

#### **Interrogazioni, apposizione di nuove firme**

PRESIDENTE. Il senatore Greco ha aggiunto la propria firma all'interrogazione n. 3-00866, dei senatori Maffioletti ed altri.

#### **Interrogazioni, da svolgere in Commissione**

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

8<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

n. 3-00874, del senatore Patriarca, sui programmi di vendite di navi ad armatori esteri da parte della flotta Lauro;

12<sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanità):

n. 3-00872, dei senatori Pinto Michele ed altri, per una disciplina organica dell'area delle competenze dei medici, dei chimici e dei biologi.

#### **Ordine del giorno**

##### **per le sedute di mercoledì 10 aprile 1985**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi mercoledì 10 aprile in due sedute pubbliche, la prima alle ore 16,30 e la seconda alle ore 21, con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — ROMUALDI. — Modifiche degli articoli 83, 85, 90, 91, 96, 104 e 135 della Costituzione (40).

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — PERNA ed altri. — Modifiche agli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e agli articoli 12 e 15 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (42).

MALAGODI ed altri. — Nuove norme sui procedimenti d'accusa (98).

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — GUALTIERI ed altri. — Modifiche degli articoli 90, 96 e 135 della Costituzione e nuove norme sui procedimenti e sui giudizi d'accusa costituzionali (443).

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — MANCINO ed altri. — Abrogazione dell'articolo 96, modifiche degli ar-

ticoli 134 e 135 della Costituzione e nuove norme in materia di procedimenti di accusa (583).

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — JANNELLI ed altri. — Norme in materia di procedimenti per i reati ministeriali e modifiche agli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione, abrogazione dell'articolo 14 e del secondo comma dell'articolo 15 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e modifiche agli articoli 12 e 13 della predetta legge (752).

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — BIGLIA ed altri. — Modificazione all'articolo 96 della Costituzione (993).

La seduta è tolta (ore 19).

Dott. FRANCESCO CASABIANCA  
Consigliere preposto alla direzione del  
Servizio dei resoconti parlamentari